Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Martedì, 9 agosto** — **Numero 186**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Balcani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Balcani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80. » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalamente.

Domani, 10 agosto, centenario della nascita di Camillo Cavour, come da legge 7 luglio p. p., n. 450, non si pubblicherà la "Gazzetta ufficiale".

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Leggi *nn. 523, 521 e 519 concernenti: Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari - Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma « Vittorio Emanuele II » in quella città - Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio* — **R. decreto** *n. 550 che costituisce in unica sezione elettorale politica i due comuni di Inzino e Magno sopra Inzino, in provincia di Brescia* — **R. decreto** *n. CCXLIX (parte supplementare) che approva l'annesso regolamento e ruolo organico del R. conservatorio di Santa Caterina in Montalcino* — **R. decreto** *che inscrive una strada consortile nell'elenco delle provinciali di Sassari* — **Ministero di agricoltura, industria e commercio** - Ufficio della proprietà intellettuale: *Trasferimenti di privativa industriale* — **Ministero della guerra:** *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero dell'interno** - Direzione generale della sanità pubblica: *Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 30, dal 18 al 24 luglio* — *Avviso* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — *Smarrimento di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione*** — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - **Ispettorato generale dell'industria e del commercio:** ***Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno*** — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Diario estero — **Notizie varie** — **Telegrammi dell'*Agenzia Stefani*** — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 523 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra è autorizzato a vendere al comune di Savona l'immobile detto ex-reclusorio militare e il fabbricato della caserma « Umberto I », restituendo al Comune il fabbricato della caserma comunale « Agostino Ricci » già ceduta le in uso gratuito, e ricevendo in permuta alcuni terreni della piazza d'armi, oltre un corrispettivo in contanti di L. 350,000, giusta il compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona colla deliberazione del 18 giugno 1909.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI – FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 521 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città per il prezzo di lire duecentotrentacinquemila ed alle condizioni contenute nello schema di contratto stato accettato del Consiglio comunale con deliberazione 24 agosto 1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 519 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle vigenti tabelle XX, XXI, XXII e XXIII della legge di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (testo unico modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 479), concernenti i ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio e disegnatori, sono sostituite le seguenti:

TABELLA XX. — *Dei ragionieri geometri del genio.*

1 ragioniere geometra superiore.
14 ragionieri geometri capi di 1ª classe.
11 ragionieri geometri capi di 2ª classe.
22 primi ragionieri geometri di 1ª classe.
22 primi ragionieri geometri di 2ª classe.
27 ragionieri geometri di 1ª classe.
28 ragionieri geometri di 2ª classe.
28 ragionieri geometri di 3ª classe.
29 ragionieri geometri di 4ª classe.

Totale 182

TABELLA XXI. — *Dei ragionieri d'artiglieria.*

7 ragionieri capi di 1ª classe.
14 ragionieri capi di 2ª classe.
16 primi ragionieri di 1ª classe.
18 primi ragionieri di 2ª classe.
21 ragionieri di 1ª classe.
21 ragionieri di 2ª classe.
21 ragionieri di 3ª classe.
22 ragionieri di 4ª classe.

Totale 140

TABELLA XXII. — *Dei capitecnici d'artiglieria e genio*

5 capitecnici capi di 1ª classe.
8 capitecnici capi di 2ª classe.
14 primi capi tecnici di 1ª classe.
16 primi capi tecnici di 2ª classe.
26 capitecnici di 1ª classe.
21 capitecnici di 2ª classe.
20 capitecnici di 3ª classe.
8 capitecnici di 4ª classe.

Totale 118

TABELLA XXIII. — *Dei disegnatori tecnici.*

4 disegnatori tecnici capi di 1ª classe.
6 disegnatori tecnici capi di 2ª classe.
20 disegnatori tecnici capi di 3ª classe.
34 disegnatori tecnici di 1ª classe.
22 disegnatori tecnici di 2ª classe.
14 disegnatori tecnici di 3ª classe.

Totale 100

Art. 2.

Alla tabella VI della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito (testo unico modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 479), nelle parti relative ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capitecnici di artiglieria e genio ed ai disegnatori, è sostituita la presente:

Ragionieri geometri del genio.

Ragioniere geometra superiore L. 7000.
Ragioniere geometra capo di 1ª classe L. 6000.
Ragioniere geometra capo di 2ª classe, L. 5000.
Primo ragioniere geometra di 1ª classe L. 4500.
Primo ragioniere geometra di 2ª classe L. 4000.
Ragioniere geometra di 1ª classe L. 3500.
Ragioniere geometra di 2ª classe L. 3000.
Ragioniere geometra di 3ª classe L. 2500.
Ragioniere geometra di 4ª classe L. 2000.

Ragionieri di artiglieria.

Ragioniere capo di 1ª classe L. 6000
Ragioniere capo di 2ª classe L. 5000
Primo ragioniere di 1ª classe L. 4500
Primo ragioniere di 2ª classe L. 4000
Ragioniere di 1ª classe L. 3500
Ragioniere di 2ª classe L. 3000
Ragioniere di 3ª classe L. 2500
Ragioniere di 4ª classe L. 2000.

Capitecnici di artiglieria e genio.

Capotecnico capo di 1ª classe L. 6000
Capotecnico capo di 2ª classe L. 5000
Primo capotecnico di 1ª classe L. 4500
Primo capotecnico di 2ª classe L. 4000
Capotecnico di 1ª classe L. 3500

Capotecnico di 2ª classe L. 3000
Capotecnico di 3ª classe L. 2500
Capotecnico di 4ª classe L. 2000

Disegnatori tecnici.

Disegnatore tecnico capo di 1ª classe L. 4000.
Disegnatore tecnico capo di 2ª classe L. 3500.
Disegnatore tecnico capo di 3ª classe L. 3000.
Disegnatore tecnico di 1ª classe L. 2500.
Disegnatore tecnico di 2ª classe L. 2000.
Disegnatore tecnico di 3ª classe L. 1500

Art. 3.

Gli impiegati degli anzidetti personali, che risulteranno in eccedenza alle rispettive tabelle organiche contemplate all'art. 1 nel numero massimo qui sotto indicato, saranno, fino a completa estinzione, mantenuti fuori ruolo coi gradi e cogli stipendi di cui appresso:

Ragionieri geometri del genio.

3 ragionieri geometri capi di 2ª classe a L. 5000
5 primi ragionieri geometri di 1ª classe a L. 4500
5 primi ragionieri geometri di 2ª classe a L. 4000
4 ragionieri geometri di 1ª classe a L. 3500
4 ragionieri geometri di 2ª classe a L. 3000
2 ragionieri geometri di 3ª classe a L. 2500
1 ragioniere geometra di 4ª classe a L. 2000
—
24

Ragionieri di artiglieria.

6 primi ragionieri di 1ª classe a L. 4500
6 primi ragionieri di 2ª classe a L. 4000
5 ragionieri di 1ª classe a L. 3500
5 ragionieri di 2ª classe a L. 3000
4 ragionieri di 3ª classe a L. 2500
2 ragionieri di 4ª classe a L. 2000
—
28

Capitecnici di artiglieria e genio.

2 primi capitecnici di 1ª classe a L. 4500.
2 primi capitecnici di 2ª classe a L. 4000.
2 capitecnici di 1ª classe a L. 3500.
2 capitecnici di 2ª classe a L. 3000.
2 capitecnici di 3ª classe a L. 2500.
—
10

Disegnatori tecnici.

2 disegnatori tecnici capi di 3ª classe a L. 3000.
8 disegnatori tecnici di 1ª classe a L. 2500.
8 disegnatori tecnici di 2ª classe a L. 2000.
2 disegnatori tecnici di 3ª classe a L. 1500.
—
20

Art. 4.

Gli impiegati da considerarsi fuori ruolo saranno designati per decreto Reale.

Art. 5.

Gli impiegati fuori ruolo di cui all'art. 3 saranno di massima adibiti ai lavori ed ai servizi occorrenti per gli armamenti e le opere di fortificazione.

La spesa per le relative competenze verrà, ad ogni esercizio, ripartita con la legge di bilancio fra i capitoli della parte straordinaria del bilancio che provvedono ai lavori ed alle opere in discorso.

Per l'esercizio 1910-911 sarà al riguardo provveduto con decreto del ministro del tesoro.

Art. 6.

La graduale diminuzione degli impiegati fuori ruolo si effettuerà colla progressiva riduzione dei posti rispettivi a cominciare dalle ultime classi, giusta le seguenti norme.

A misura che si verificheranno vacanze, sia nei ruoli organici sia fra gli impiegati fuori ruolo, verranno effettuate le conseguenti promozioni, agli effetti delle quali gli impiegati tutti contemplati ai precedenti articoli 1 e 3 saranno considerati come formanti un unico ruolo.

A promozioni ultimate si dovranno, se del caso, operare i necessari movimenti affinchè i quadri organici rimangano al completo e le vacanze vengano a risultare negli ultimi posti fuori ruolo che saranno di conseguenza soppressi.

Art. 7.

Gli impiegati, che coll'applicazione della presente legge passeranno ad un grado inferiore a quello che hanno attualmente, conserveranno la denominazione inerente al grado cui ora appartengono.

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1910.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 550 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica, testo unico approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Veduti i pareri delle Commissioni elettorali dei comuni di Gardone Val Trompia, Inzino e Magno sopra Inzino, nonchè della Commissione elettorale provinciale di Brescia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I comuni di Inzino e Magno sopra Inzino, in provincia di Brescia, sono distaccati dalla sezione elettorale politica di Gardone Val Trompia, e costituiti in unica sezione elettorale politica autonoma del collegio di Iseo, con sede in Inzino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **CCXLIX** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti 6 ottobre 1867, n. 1941 (parte supplementare) e 29 giugno 1883, n. 1514 (serie 3ª) sugli Istituti pubblici di educazione femminile;

Vista l'opportunità di dare per il Governo amministrativo didattico e disciplinare del R. conservatorio femminile di Santa Caterina in Montalcino norme meglio rispondenti alle presenti condizioni ed ai presenti bisogni dell'Istituto, soggetto sin qui al regolamento interno già approvato dal Ministero della pubblica istruzione il 18 agosto 1870;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento e l'annesso ruolo organico del personale del R. conservatorio di Santa Caterina in Montalcino, firmati d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO
del R. conservatorio di Santa Caterina in Montalcino

TITOLO I.
Disposizioni generali

Art. 1.

Il R. conservatorio di Santa Caterina di Montalcino, come Istituto pubblico educativo, è governato dal presente regolamento, in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali della pubblica istruzione ed in particolare ai RR. decreti 6 ottobre 1867, 29 giugno 1883 e 3 novembre 1877.

Art. 2.

L'Istituto ha per iscopo l'educazione morale, intellettuale e fisica di fanciulle di civile condizione e d'onorata famiglia, accogliendole in qualità di convittrici e di alunne esterne.

Art. 3.

Provvede ai propri bisogni:

a) con le rendite del suo patrimonio;

b) con le rette delle educande;

c) con le tasse scolastiche delle alunne esterne;

d) con sovvenzioni del Governo e con altri eventuali proventi.

TITOLO II

§ 1. — *Della Commissione amministrativa.*

Art. 4.

Alla direzione ed all'amministrazione dell'Istituto sovraintende una Commissione amministrativa, coadiuvata e rappresentata, per tutto ciò che attiene all'andamento interno didattico ed educativo, ad una direttrice che risiede nell'Istituto. La Commissione amministrativa, nominata con decreto Reale, si compone di un presidente e di due consiglieri, che durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati.

Art. 5.

La Commissione amministrativa si riunisce di regola una volta al mese e straordinariamente tutte le volte che il bisogno lo richieda. Per la validità delle sue deliberazioni, in seconda convocazione, basta che intervengano due dei suoi membri; ma occorre allora che le votazioni riescano unanimi.

La Commissione nei suoi lavori è assistita dal segretario dell'Istituto.

Art. 6.

Sono attribuzioni della Commissione:

a) l'approvare ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo, inviandoli, il primo non più tardi del 15 settembre dell'anno in corso, ed il secondo non più tardi dell'aprile dell'anno successivo, al Consiglio provinciale scolastico;

b) il deliberare intorno alle spese straordinarie non previste dal bilancio e a quelle che eccedono le previsioni;

c) il provvedere in genere a tutto quanto interessa la conservazione e la tutela del patrimonio dell'Istituto, autorizzando il presidente a stipular contratti, a compiere atti di straordinaria amministrazione e a stare in giudizio, previo il consenso del Ministero;

d) il proporre al Ministero i provvedimenti relativi al personale didattico ed amministrativo, secondo le norme del presente regolamento;

e) il deliberare intorno alle ammissioni delle alunne oltre i limiti normali di età, alla loro espulsione e ad altri gravi provvedimenti disciplinari a loro riguardo;

f) l'approvare la concessione di licenze straordinarie al personale dell'Istituto, provvedendo alle relative supplenze;

g) il formulare quei regolamenti interni speciali che possono riuscire opportuni al migliore andamento dei vari servizi, osservate le presenti norme generali;

h) l'approvare i contratti di fornitura e somministrazioni di ogni genere per i bisogni dell'Istituto, le eventuali modificazioni delle tabelle del vitto, gli orari ed altri ordinamenti per la vita interna dell'Istituto;

i) il riconoscere la validità della cauzione da prestarsi dal cassiere.

Art. 7.

Alle adunanze della Commissione dovrà intervenire anche la di-

rettrice, con voto deliberativo in ciò che concerne l'ordinamento didattico e disciplinare, con voto consultivo nella discussione dei bilanci di previsione.

§ 2. — *Del presidente.*

Art. 8.

Il presidente della Commissione amministrativa ha la rappresentanza ordinaria dell'Istituto ed esercita autorità e vigilanza su tutto il personale a questo addetto.

In caso di sua assenza o di impedimento, ne fa le veci il consigliere più anziano per nomina, e, a parità di nomina, il più anziano di età.

Art. 9.

Il presidente convoca e presiede la Commissione amministrativa e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.

Art. 10.

Amministra il patrimonio dell'Istituto, subordinatamente alle deliberazioni della Commissione amministrativa e sorveglia la gestione del contabile, procedendo, quando lo creda opportuno, a verifiche di cassa.

Art. 11.

Ordina tutte le spese previste dal bilancio, rilasciando e firmando i mandati di entrata e di uscita, preparati e sottoscritti dal segretario ragioniere.

Art. 12.

Prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti straordinari necessari all'ordine o alla tutela dell'Istituto, riferendone tosto alla Commissione amministrativa.

Art. 13.

Sono speciali attribuzioni del presidente:

a) visitare di frequente l'Istituto per accertarsi che tutto proceda regolarmente;

b) proporre le riforme ed i miglioramenti che reputa necessari al regolare e prospero andamento dell'Istituto;

c) decidere sulle domande di ammissione delle alunne, salvo i casi eccezionali, riservati ai diritti della Commissione;

d) stabilire, d'accordo colla direttrice, il tempo delle licenze ordinarie del personale, e concedere le piccole licenze straordinarie, in caso di incontestato bisogno;

e) ricevere ed ascoltare i reclami e comporre le piccole vertenze che potessero sorgere tra il personale dell'Istituto;

f) tenere e sottoscrivere la corrispondenza ufficiale.

§ 3. — *Dei consiglieri.*

Art. 14.

I consiglieri coadiuvano il presidente in tutto ciò che è necessario al buon governo del conservatorio.

Art. 15.

Inoltre il consigliere anziano sarà specialmente incaricato:

a) di preparare, insieme al segretario ragioniere, il bilancio preventivo;

b) di accertare che le entrate tutte, e specialmente quelle relative alle rette delle educande, vengano incassate alle relative scadenze;

c) di ricevere i rapporti della economa sulle irregolarità riscontrate nel servizio di fornitura.

Art. 16.

Spetta all'altro consigliere la sorveglianza speciale delle scuole per quanto riguarda l'igiene e la salubrità dei locali.

§ 4. — *Del segretario ragioniere.*

Art. 17.

È ufficio del segretario ragioniere:

a) di redigere i processi verbali delle adunanze della Commissione;

b) di copiare la corrispondenza e di tenere il protocollo della medesima;

c) di curare il buon ordine e la regolarità dell'archivio;

d) di tenere il repertorio degli atti soggetti al registro:

e) di compilare e firmare i mandati di entrata e di uscita;

f) di tenere i registri delle entrate e delle spese;

g) di compilare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'amministrazione, corredando questo ultimo della relazione illustrativa sul risultato morale della gestione;

h) di compiere ogni altro atto relativo al suo ufficio.

Art. 18.

Il segretario ragioniere è nominato dalla Commissione amministrativa con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico e del Ministero.

Art. 19.

È nominato per la prima volta per un anno, e la sua nomina acquista carattere di stabilità, dopo un biennio di lodevole servizio. Gode dell'onorario stabilito dalla pianta organica.

§ 5. — *Del cassiere.*

Art. 20.

Il cassiere ha in consegna e custodia, restandone responsabile, tutti i contanti, effetti, titoli di credito e valori che appartengono al conservatorio.

Art. 21.

Esige e paga, dietro presentazione dei mandati firmati dal presidente e dal segretario, rilasciandone o ritirandone quietanza a seconda dei casi.

Le riscossioni ed i pagamenti saranno da esso registrati al libro di cassa.

Art. 22.

Il cassiere avverte il consigliere addetto all'Amministrazione di ogni ritardo frapposto dalle famiglie delle convittrici al pagamento della retta, perchè possano essere subito sollecitate.

Art. 23.

Rende annualmente il conto finanziario della sua gestione, dopo di essersi accertato che concorda con il libro cassa.

Art. 24.

Non può tenere in Cassa somme superiori ai bisogni ordinari dell'Amministrazione, e mai più di L. 1000, ed ogni eccedenza dovrà depositarla alla Cassa postale di risparmio.

Art. 25.

Il cassiere dovrà prestare la cauzione di L. 1270, in numerario in beni stabili o in titoli del Debito pubblico.

Art. 26.

Sono applicabili al cassiere le disposizioni degli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

§ 6. — *Della economa.*

Art. 27.

La economa del conservatorio:

1° rilascia i buoni per il prelevamento dei generi alimentari per uso della famiglia, staccandoli da apposito bollettario a madre e figlia;

2° riceve i detti generi, assicurandosi che siano accettabili per bontà e quantità, e li distribuisce alle inservienti addette alla cucina, alla dispensa e al refettorio;

3° verifica e vidima le note dei conti dei fornitori unendovi i buoni suddetti;

4° ha in consegna, con i relativi inventari che deve tenere al corrente, la biancheria, le suppellettili e gli utensili dell'Istituto, di cui è obbligata a sorvegliare la buona conservazione e risponde del corredo delle educande;

5° cura l'economia nelle spese e nel consumo dei generi alimentari, e provvede a tutti i bisogni interni che non attengano alla istruzione ed educazione.

Art. 28.

Per far fronte alle piccole spese dell'amministrazione interna (verdura, spezie e simili) avrà un deposito non maggiore di L. 50, che verrà reintegrato dopo ridotto a meno di L. 5.

Art. 29.

Tiene di tutto una esatta registrazione, servendosi di moduli che le verranno forniti, sottoponendo ogni settimana le note delle spese alla revisione e alla firma della direttrice.

Alla fine d'anno rende conto della sua gestione, rimettendone entro il mese di gennaio alla Commissione amministrativa tutta la contabilità da unirsi a corredo del conto generale.

Art. 30.

Coi fondi delle alunne provvede alle piccole spese ad esse necessarie e debitamente autorizzate dalle insegnanti e dalla direttrice.

TITOLO III

Del personale educativo ed insegnante

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 31.

Fanno parte del personale dirigente, educativo ed insegnante dell'Istituto la direttrice e le insegnanti, in conformità del ruolo organico annesso al presente regolamento.

Art. 32.

La direttrice è nominata con decreto Reale, udita la Commissione amministrativa e il Consiglio provinciale scolastico, fra le candidate munite dell'abilitazione all'insegnamento delle materie o letterarie o scientifiche delle scuole normali.

Le insegnanti sono nominate per concorso, dalla Commissione amministrativa, quelle delle scuole interne, e dal Consiglio comunale, in conformità di apposita convenzione, quelle delle scuole esterne.

Le nomine delle insegnanti delle scuole interne, sottoposte al parere del Consiglio provinciale scolastico, ed approvate dal Ministero, divengono definitive soltanto dopo un biennio di lodevole servizio, durante il quale il licenziamento potrà essere pronunciato per inettitudine, per negligenza o per accertata insufficienza fisica.

Art. 33.

Dal ruolo organico del personale dell'Istituto sono determinati gli stipendi e le prestazioni in natura spettanti alla direttrice ed alle insegnanti.

§ 2. — *Della direttrice.*

Art. 34.

La direttrice ha il governo e la responsabilità della vita interna dell'Istituto e procede d'accordo con la presidenza.

Sono sue attribuzioni:

a) l'intervenire alle adunanze della Commissione amministrativa quando vi si trattino affari attinenti all'andamento interno dell'Istituto, di ordine economico, disciplinare e didattico;

b) l'esercitare un'assidua e premurosa vigilanza sulle alunne, sulle insegnanti, sulla economa e sulla servitù;

c) il curare la scrupolosa esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni dell'autorità governativa per tuttociò che riguarda l'ordine educativo e didattico;

d) l'informare il presidente con rapporti scritti o a voce, di tutti gli inconvenienti che possono verificarsi nell'Istituto e proporne i rimedi;

e) tenere il registro personale delle alunne e delle insegnanti;

f) il corrispondere con le autorità scolastiche e con le famiglie delle alunne; sempre previo accordo con la presidenza;

g) il ricevere ed esaminare, e distribuire la corrispondenza in arrivo delle alunne e il raccogliere quella in partenza;

h) l'assistere alla visita dei parenti, o raccomandatari delle alunne nelle ore stabilite;

i) il concedere i permessi di uscita delle alunne accompagnate dai parenti.

Art. 35.

Alla direttrice, occorrendo, può essere affidato l'incarico dell'insegnamento di qualche materia nelle classi del corso complementare.

Art. 36.

La direttrice fa le proposte per la nomina del personale inserviente e ne determina le funzioni.

Art. 37.

La direttrice può fruire di un mese di congedo durante le vacanze estive col consenso del presidente e del R. provveditore agli studi.

Durante questo periodo, come in qualunque altra sua straordinaria assenza, è sostituita da un'insegnante, a tal fine designata dalla Commissione amministrativa, con l'approvazione dell'autorità superiore.

Art. 38.

Non più tardi del mese di ottobre compila ed invia al R. provveditore una particolareggiata relazione sugli esami e sull'andamento didatico, disciplinare e sanitario dell'Istituto e delle scuole, in conformità della circolare ministeriale 20 febbraio 1902.

§ 3. — *Delle insegnanti.*

Art. 39.

Le insegnanti convivono nell'Istituto ed hanno diritto al mantenimento, all'alloggio, alla provvista della biancheria da letto e da tavola, al bucato.

Esse prendono il vitto alla stessa tavola ed alle stesse ore delle alunne, e ricevono lo stesso trattamento.

Art. 40.

Le insegnanti, nel limite dell'orario, istruiscono le alunne delle proprie classi nelle materie prescritte dai programmi, e sono responsabili, per tutto il periodo delle lezioni, della disciplina e delle classi stesse.

Devono tenere in ordine il registro giornaliero delle classi loro affidate, e notare nel diario l'argomento delle lezioni, gli esercizi fatti in scuola ed i compiti assegnati alle alunne.

Art. 41.

Le insegnanti devono osservare sempre e dovunque le norme della morale e della civiltà, mirando costantemente ad educare col buon esempio il cuore ed il carattere delle alunne.

Devono astenersi dallo stringere soverchia famigliarità con le colleghe e tanto meno con le alunne, e dall'usare preferenza a qualunque di esse.

È loro assolutamente vietato di ricevere le alunne nelle proprie camere per qualsivoglia motivo.

Art. 42.

Per turno, stabilito dalla direttrice, hanno la sorveglianza delle alunne interne nelle ore di preghiera, di studio, di ricreazione, di passeggio. Dormono inoltre nello stesso dormitorio, e sono responsabili del contegno, dell'ordine e della pulizia.

Art. 43.

Le insegnanti devono osservare l'orario stabilito per tutta la giornata nel collegio.

Ogni quindici giorni possono disporre, per turno, di una giornata di libertà, e, due volte la settimana, nelle ore che possano avere libere, hanno facoltà di uscire a diporto a condizione di tornare nell'Istituto alla ora stabilita.

Possono anche ottenere dalla direttrice il permesso per qualche uscita straordinaria, e dal presidente un congedo di qualche giorno nelle ricorrenze natalizie e pasquali, quando ciò sia senza turbamento dell'ordine interno.

Art. 44.

Ciascuna insegnante ha diritto ad un mese di permesso che deve essere concesso dalla Commissione amministrativa, in modo che nel conservatorio siano sempre presenti le persone di governo necessarie, e al 15 di ottobre di ciascun anno siano tutte presenti.

§ 4. — *Disposizioni disciplinari per il personale.*

Art. 45.

Le punizioni che possono infliggersi al personale dell'istituto sono:

a) l'ammonizione;

b) la censura;

c) la sospensione con perdita di tutto o parte dello stipendio;

d) la rimozione dall'ufficio.

Le punizioni sono notate nei registri del personale.

Art. 46.

Le cause che danno luogo all'ammonizione e alla censura sono:

a) l'accertata negligenza nell'adempimento dei propri doveri;

b) la debolezza nell'esercizio del proprio ufficio;

c) gli atti molto gravi contro la disciplina.

Art. 47.

La sospensione si infligge nei casi seguenti:

a) per gravi mancanze in servizio e per gravi atti contro la disciplina;

b) per recidive nei fatti che procurarono la censura;

c) per avere pubblicamente biasimato atti dell'autorità superiore;

d) per atti che tornino a disdoro personale;

e) per condotta morale riprovevole.

Si applica similmente la sospensione, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento penale. In questo caso la sospensione dura fino alla decisione dell'autorità giudiziaria.

All'impiegato sospeso, o alla famiglia di lui, può esser concesso, a titolo di alimenti, un sussidio che in nessun caso può superare i tre quarti dello stipendio.

Art. 48.

La rimozione dall'ufficio può aver luogo per le seguenti cause:

a) persistenza delle mancanze che provocarono la sospensione;

b) atti che senza cadere sotto l'azione penale, costituiscono grave mancanza contro l'onorabilità;

c) condanne per reato di falso, furto, truffa o pravi costumi, e per qualsivoglia reato che importi l'interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza;

d) offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni intese a scalzare i princìpi e le guarentigie fondamentali della costituzione civile dello Stato.

Art. 49.

La sospensione o la rimozione non possono essere applicate, se prima non sieno state sentite le discolpe dell'accusato, a voce o per iscritto, entro un termine perentorio, stabilito volta per volta dalla Commissione amministrativa.

È data facoltà alla Commissione amministrativa di applicare la sospensione anche prima di sentire le discolpe dell'interessato, nel caso di grave urgenza; ma con l'obbligo di seguire poi immediatamente la ordinaria procedura per la ratificazione del provvedimento.

Art. 50.

L'ammonizione è inflitta dal presidente, che ne riferisce alla Commissione amministrativa.

La censura, la sospensione e la rimozione sono pronunziate dalla Commissione amministrativa; ma devono essere sottoposte al parere del Consiglio provinciale scolastico ed approvate dal Ministero.

Alla direttrice tutte le suddette pene non possono essere inflitte che dal Ministero, o per sua iniziativa, o su proposta motivata della Commissione amministrativa, e dal Consiglio provinciale scolastico. La sua rimozione è data per decreto Reale.

TITOLO IV.

Delle alunne convittrici

§ 1. — *Della loro ammissione.*

Art. 51.

Nel R. conservatorio si accolgono fanciulle di condizione onorata e civile, in quel numero compatibile alla vastità dei locali di cui dispone.

Art. 52.

Le fanciulle della città e del Comune avranno la preferenza su quelle di altri Comuni.

Art. 53.

L'età prescritta per l'ammissione delle fanciulle nel conservatorio è dai sei ai dodici anni.

Nel caso l'aspirante provenga da un altro Istituto pubblico educativo, la Commissione amministrativa potrà decidere della sua ammissibilità anche se la giovanetta abbia superato il detto limite di età.

Art. 54.

Le domande di ammissione delle alunne, stese in carta da bollo da centesimi sessanta, dovranno essere sottoscritte dai genitori o da chi ne fa le veci e corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) attestato medico di sana costituzione e di subita vaccinazione;

c) attestato del sindaco o altro documento che comprovi la condizione civile e morale e lo stato della famiglia;

d) attestato degli studi fatti;

e) una dichiarazione, redatta in carta da bollo da L. 1.20, dei genitori, o di chi ne fa le veci, che si obbligano allo esatto adempimento delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 55.

La retta annua delle educande è fissata in lire trecentocinquanta (L. 350) da pagarsi a rate trimestrali anticipate.

Art. 56.

Questa pensione verrà diminuita di L. 50, quando due sorelle si trovino insieme nell'educatorio; di L. 100, quando vi se ne trovino tre o più.

Art. 57.

Le convittrici inscritte ai corsi complementari sono obbligate al pagamento delle tasse, come per le scuole governative.

Art. 58.

Non si concedono diminuzioni nè restituzioni di retta per il tempo che le alunne passano in vacanza presso le loro famiglie o per l'abbandono dell'Istituto a trimestre cominciato.

Art. 59.

Le convittrici dovranno essere provvedute del corredo determinato dalla tabella *B* e dovrà essere loro mantenuto dalla famiglia per tutto il tempo che rimarranno nell'educatorio.

Art. 60.

Sono a carico delle alunne, oltre il vestiario, la biancheria personale e la pulizia della medesima, le spese di posta, di libri, di carta, di penne e di quanto altro possa occorrere per lo studio e pel lavoro, nonchè le spese eventuali di riparazioni ad oggetti deteriorati.

Per tener fronte a tali spese ciascuna alunna dovrà depositare in mano della economa L. 20, da reintegrarsi ogni volta che siano ridotte a meno di L. 2.

Sono pure a carico delle alunne i medicinali, il medico e il dentista.

Art. 61.

Per la musica, come insegnamento facoltativo, le alunne devono corrispondere L. 6 mensili.

Art. 62.

Le convittrici ricevono nel conservatorio educazione, istruzione e vitto.

§ 2. — *Dell'educazione.*

Art. 63.

La educazione, che dovrà darsi nel convitto, dovrà essere tale da corrispondere ai bisogni di civile e comoda famiglia, e nulla verrà trascurato perchè le fanciulle si abituino al lavoro, allo studio, al governo della casa; s'ingentiliscano il cuore e la mente e apprendano tutte quelle virtù religiose, domenistiche e civili necessarie, perchè la donna addivenga buona massaia, ottima madre ed educatrice dei propri figli.

Art. 64.

Le occupazioni verranno ripartite in modo che le allieve abbiano tempo di lavorare, di assistere alle lezioni, e di ricrearsi con utili e innocenti divertimenti.

Art. 65.

Le ore in cui dovranno alzarsi, coricarsi ed occuparsi nello studio, nel lavoro ed attendere alle lezioni, verranno determinate dalla Commissione, su proposta della direttrice, e saranno variate a seconda delle stagioni.

Art. 66.

La pulizia e nettezza della camera e della persona, che dovrà essere accuratissima, verrà fatta dalle alunne, coadiuvandosi l'una coll'altra, come suol farsi in bene ordinata famiglia.

Art. 67.

Le più grandi devono custodire, rassettare e stirare la propria biancheria personale, accomodare le proprie vesti, coadiuvandosi anche in quest'opera l'unacon l'altra e con l'assistenza della economa e della maestra di lavoro.

Per turno, debbono rimettere in assetto le scuole, e altresì per turno invigilare al buon ordine del refettorio, nel tempo che corre tra la fine delle lezioni ed i pasti e subito dopo questi.

Art. 68.

Le alunne non possono ricevere da nessuno, nè portare in collegio, libri e doni che non siano prima veduti e approvati dalla direttrice.

Non possono tenere gioielli ed altri oggetti di valore oltre quelli di uso comune.

Il danaro inviato dalle famiglie per le piccole spese facoltative deve essere consegnato alla economa.

Art. 69.

Nel carnevale potranno essere istruite in familiari e morali commedie, che poi rappresenteranno alla presenza delle loro famiglie o di altre distinte persone della città appositamente invitate.

Non potendosi eseguire tali divertimenti, a questi ne verranno sostituiti altri, sempre adatti al luogo, alle persone ed alle circostanze.

Art. 70.

Nelle conversazioni, ricreazioni e sempre, le alunne dovranno tenere un linguaggio corretto, rispettoso, e con le compagne dovranno usare modi amorevoli e gentili.

Il loro contegno e tutti i loro atti dovranno essere sempre urbani e quali si addicono a persone di civile famiglia.

Art. 71.

Le alunne adempiono alle pratiche religiose nella cappella annessa al conservatorio, od in altra chiesa della città.

Art. 72.

Le alunne non dovranno mai essere lasciate sole; saranno costantemente vigilate da una maestra per turno, fatta eccezione per le ore che passano in scuola.

§ 3. — *Dell'istruzione.*

Art. 73.

L'istruzione che s'impartisce al R. conservatorio, comprende: il corso elementare di 4 anni, il corso complementare di 3 anni; ed un corso speciale per le alunne che vogliono perfezionarsi nei lavori donneschi e addestrarsi nel governo della casa e della famiglia.

Art. 74.

Alle alunne che lo richiedono, sarà anche impartito l'insegnamento della musica.

Art. 75.

Per gli studi si seguono i programmi e le istruzioni governative, e le alunne possono conseguire nel conservatorio attestati e diplomi di compimento, maturità e licenza complementare.

Le tasse a ciò occorrenti sono a carico delle alunne.

Art. 76.

Le alunne ammesse all'Istituto verranno inscritte a quella classe per la quale dimostreranno di essere idonee, o con certificati di studio, o con esame di ammissione, a norma delle leggi scolastiche in vigore.

Art. 77.

I passaggi da una classe all'altra si ottengono secondo le norme determinate dai regolamenti governativi.

§ 4. — *Del vitto.*

Art. 78.

Le educande hanno mensa comune con la direttrice e con le altre maestre; il vitto è quello determinato nella tabella *C*. Per le alunne malate è quello che verrà prescritto dal medico.

Art. 79.

È proibito alle alunne di comprarsi, o farsi comprare cose da mangiare, o riceverle dalle persone di famiglia, o di conoscenza, fatta eccezione di qualche galanteria, sempre però con licenza della direttrice.

§ 5. — *Dell'uscita e delle visite.*

Art. 80.

In giorni da determinarsi o quando la stagione lo consenta, le educande verranno condotte a passeggiare fuori della città. Quando non avranno luogo le passeggiate, verranno condotte nel giardino, e lasciate libere di divertirsi in tutti quei giuochi ed esercizi che giovano allo sviluppo fisico.

Nei giorni di cattivo tempo verranno fatte divertire nei locali interni.

Art. 81.

Potranno venire condotte ad assistere a funzioni religiose nelle chiese principali della città e potranno pure essere condotte a pubblici divertimenti, in occasione di feste popolari, procurando loro posti distinti, perchè possano rimanere tutte riunite con le loro maestre.

Art. 82.

Potranno essere visitate in giorni da destinarsi, dai genitori, da parenti, da amici delle loro famiglie e da raccomandatari, ma sempre in ore da non essere distratte dagli studi e dalle altre occupazioni.

A tali colloqui sarà sempre presente la direttrice ed una maestra, eccetto che si tratti di visite dei genitori e raccomandatari, nel qual caso verranno lasciate con essi in piena libertà.

Art. 83.

Cinque volte all'anno, nei giorni successivi alle più grandi solennità, potranno essere lasciate ai propri genitori, o alle persone da esse autorizzate, purchè siano ricondotte nell'educatorio poco dopo il tramonto del sole. Potranno altresì ottenere straordinari permessi di uscita, quando vengono visitate dai genitori che non dimorano nel comune di Montalcino.

Art. 84.

Nel tempo delle vacanze è concesso alle alunne, che ne fanno regolare richiesta, un permesso di un mese per recarsi in famiglia.

In casi speciali e di assoluta necessità, il presidente, su parere favorevole della direttrice può concedere il permesso in qualunque epoca dell'anno di recarsi in famiglia.

Art. 85.

Non si possono consegnare o far pervenire lettere ed oggetti alle alunne senza il permesso della direttrice o di chi la rappresenta.

§ 6. — *Della disciplina e del trattamento delle alunne.*

Art. 86.

Le alunne dovranno essere trattate con amorevolezza, e, soltanto quando ne sia riconosciuta la necessità, verranno punite.

Art. 87.

Le punizioni sono rarissime, ma prontamente e giustamente date.

Le istitutrici, come responsabili dell'ordine e della disciplina, possono infliggere alle alunne colpevoli:

a) l'ammonizione formale;

b) l'isolamento durante la ricreazione.

Nei casi più gravi debbono riferire immediatamente alla direttrice, la quale può applicare:

c) l'ammonizione privata;

d) la privazione della ricreazione da uno a tre giorni;

e) l'isolamento nel refettorio per uno o più giorni;

f) l'ammonizione alla presenza della classe a cui l'alunna appartiene.

Nei casi gravissimi, la direttrice riferisce per iscritto al presidente, il quale può applicare:

g) il rimprovero solenne innanzi alla Commissione amministrativa con minaccia di allontanamento dal collegio;

h) l'espulsione dal collegio deliberata dalla Commissione.

Art. 88.

Trimestralmente verrà rimesso alle famiglie un foglio nel quale sarà notata la media dei punti ottenuti in ciascuna materia, sul lavoro e sulla condotta.

Il padre o la madre, od altri aventi potestà sull'alunna, alla quale si riferisce il libretto, lo firmerà e lo ritornerà alla direttrice.

§ 6. — *Delle alunne esterne.*

Art. 89.

Saranno ricevute nelle scuole interne dell'educatorio tutte quelle fanciulle, che ne faranno domanda per mezzo dei genitori, o di chi ne fa le veci.

Art. 90.

I requisiti per l'ammissione alle scuole sono quelli stessi indicati alle lettere *a*), *b*), *d*), dell'art. 54.

Art. 91.

È stabilita per le ammesse alle scuole la tassa mensile di L. 3 per le tre prime classi elementari e di L. 5 per le classi del corso complementare.

Alla quarta classe elementare saranno ammesse gratuitamente anche le alunne provenienti dalle pubbliche scuole elementari femminili esterne, che abbiano superato l'esame di compimento.

Art. 92.

Sono istituiti posti gratuiti nelle classi complementari per fanciulle povere. Il numero di questi posti verrà stabilito dalla Commissione. Avranno la preferenza le fanciulle che nel corso elementare si saranno distinte per buona condotta e profitto.

Art. 93.

Le alunne esterne dovranno tenere contegno lodevole sotto ogni riguardo, osservare le norme di pulizia e d'igiene, che verranno loro raccomandate, ed astenersi dall'eseguire qualsiasi commissione che potesse favorire rapporti della famiglia interna con le persone che non vi appartengono.

Verso le alunne che mancassero ai loro doveri, si useranno le opportune punizioni disciplinari a seconda dell'art. 106 del regolamento generale scolastico 6 febbraio 1908, n. 150.

TITOLO V.

Del servizio religioso e del servizio sanitario

§ 1. — *Del direttore spirituale.*

Art. 94.

Il direttore spirituale è nominato dalla Commissione amministrativa con deliberazione che deve essere approvata dal Consiglio provinciale scolastico e dal Ministero. La nomina è revocabile in qualunque tempo con la medesima procedura.

Art. 95.

Al direttore spirituale sono affidati tutti gli uffici religiosi inerenti alla chiesa dell'Istituto e le funzioni di confessore per le educande e per il personale.

Art. 96.

Il direttore spirituale non ha alcuna ingerenza nell'andamento educativo dell'Istituto e deve compiere i suoi uffici nei giorni e nelle ore indicate nel calendario e nell'orario dell'Istituto.

Art. 97.

Nell'assegno fissato nella pianta organica a favore del cappellano, vi sono compresi i diritti per la celebrazione di messe o funzioni in soddisfazione degli obblighi del conservatorio.

§ 2. — *Del servizio sanitario.*

Art. 98.

Il medico della città, od altro, proposto dalla Commissione am-

ministrativa, visita, all'atto dell'ammissione, ogni nuova alunna, nonchè le insegnanti e tutte le persone di servizio da ammettersi nell'Istituto, per accertarsi che siano sane, atte alla vita di comunità e immuni da qualunque imperfezione o deformità fisica.

Art. 99.

Ogni volta che il bisogno lo richieda, saranno eseguite dal medico scelto dalla Commissione amministrativa, all'uopo richiesta, visite al fine di accertarsi della salubrità dei locali, degli alimenti, ecc.

Art. 100.

All'assistenza delle alunne malate sono addette speciali infermiere, secondo i casi.

I parenti dell'inferma, tosto avvertiti della malattia, possono consultare un medico di loro fiducia, a proprie spese.

TITOLO VI.

Personale di servizio

Art. 101.

Per i servizi interni del convitto la Commissione amministrativa nomina, su proposta della direttrice, le persone di servizio che occorrono, nei limiti fissati dal bilancio per i loro salari e per il loro mantenimento.

Art. 102.

È severamente proibito a tutto il personale di servizio di chiedere o accettare mance o doni dalle alunne.

Art. 103.

È parimente vietato a tutti il ricevere o eseguire alcuna commissione da parte delle alunne o per le medesime.

Art. 104.

Tutti i serventi per turno, e compatibilmente col servizio, hanno diritto ad una giornata, o a due mezze giornate, ogni mese, da potersi passare fuori dell'Istituto.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie

Art. 105.

Fino a tanto che vivranno le attuali religiose, oltre all'alloggio, nei locali già ad esse destinati, avranno una pensione vitalizia determinata in annue L. 530, per le oblate, ed in L. 470, per le converse da pagarsi in dodici uguali rate mensili.

Art. 106.

Gli impiegati in carica, con oltre sei anni di servizio sono dispensati dal compiere il periodo di prova stabilito dal presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella **A**.

Ruolo organico del personale.

1. Direttrice (1) L. 1000, oltre il vitto e alloggio.
2. Insegnante di italiano, storia e geografia nelle classi complementari L. 400, id.
3. Insegnante di matematiche, scienze e disegno nelle classi complementari L. 400, id.
4. Maestra per la 4ª classe elementare con incarico dell'insegnamento del francese nelle classi complementari L. 400, id.
5. Maestra per la 1ª, 2ª e 3ª classe elementare interne L. 300, id.
6. Due maestre per le classi elementari esterne alle quali potrà affidarsi l'insegnamento della ginnastica e della calligrafia nelle classi complementari mediante compenso annuale di L. 100, minimo legale, parte in denaro, parte in natura.
7. Maestra per i lavori donneschi L. 300, oltre il vitto e alloggio.
8. Insegnante di pianoforte e canto L. 250.
9. Segretario-ragioniere L. 250.
10. Cassiere L. 150.
11. Economa L. 144, oltre il vitto e alloggio.
12. Cappellano L. 450.
13. Sagrestano L. 36.
14. Portinaia L. 72, oltre il vitto e alloggio.
15. Cameriera L. 120, id.
16. Cuoca L. 120, id.

(1) Nello stipendio di L. 1000 è compresa la retribuzione per l'insegnamento nelle scuole complementari. — La signora Ciacci Orandina, attuale direttrice, è incaricata dell'insegnamento di matematica, scienze e disegno nelle scuole predette.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella **B**.

Corredo.

Mobili. — Un letto in ferro con rete metallica, materasso, pannolano, guanciale e due coperte bianche — una cesta da panni — una cassetta con pettine, spazzolini da denti, da unghie — un lavamani di ferro con relative stoviglie — una posata d'argento o di nichel e un astuccio da lavoro con occorrente. — Si noti che la lettiera di ferro con rete e materasso, nonchè il lavamani, possono essere presi a nolo dal convitto, quando non piaccia unirli agli altri oggetti di corredo.

Biancheria. — Tre paia di lenzuola — quattro federe — quattro salviette — due canevacci — sei tovaglioli — sei camicie da giorno, quattro da notte — due camiciuole di lana, due di cotone — sei paia di mutande — dodici paia di calze nere, di cui otto di cotone e quattro di lana — due fascette — quattro sottovite — sei tasche — quattro sottane, di cui due da estate e due da inverno — due accappatoi — ventiquattro fazzoletti.

Vestiario. — Un paltoncino bleu di castoro — un abito di lana ed un cappello di feltro per l'inverno — un abito di lana fine e cappello di paglia per l'estate — un abito di tela per la campagna — due grembiuli bianchi e due di colore — uno scialletto di lana per le gite in campagna ed altre occorrenze — un ombrello — un parasole. — Per l'uso giornaliero ogni educanda può servirsi degli abiti di cui era fornita prima della ammissione; ma occorrendo rinnovarli, devono essere del colore e del modello dell'uniforme. Per ottenere l'uniformità il vestiario viene provveduto in Montalcino.

Tabella **C**.

Vitto giornaliero.

Colazione. — Generalmente caffè e latte, da mutarsi in altro, quando lo richiedano motivi di salute.

Desinare. — Minestra, lesso, altro piatto di carne — erbaggi o legumi, pane e vino — le frutta al giovedì ed alla domenica.

Merenda. — Pane con frutta.

Cena. — Minestra, un piatto di carne, un piatto di erbaggi o legumi o frutta, pane e vino.

Nei giorni di magro verranno alla carne sostituiti pesci ed uova.

Nelle solennità il vitto sarà più scelto.

Le merenda non verrà passata che nelle stagioni adatte.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 22 ottobre 1906, con la quale il Consiglio provinciale di Sassari esprimeva parere che fosse da dichiarare provinciale la strada consortile Sassari-Sennori-Sorso-Castelsardo, della lunghezza di km. 37.500;

Ritenuto che, fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, sorsero reclami da parte dei comuni di Orgosolo, Mamoiada, Oliena, Gavoi, Borgali, Fonni, Olzai, Illorai e Tiesi;

Considerato che la detta strada ha molta importanza nei riguardi commerciali, sia perchè pone in comunicazione col capoluogo della Provincia e quindi coi vicini scali marittimi di Portotorres e di Alghero, i comuni di Sennori, Sorso e Castelsardo, i cui vasti territori, con una popolazione complessiva di 55,000 abitanti, sono ricchi di produzioni agricole; sia perchè collega i detti Comuni con la Gallura, col territorio di Ozieri e coll'interno dell'Isola; sia finalmente, perchè pone capo con i suoi estremi a due strade nazionali: la Sassari-Tempio e la Castelsardo-Rio Tesciu;

Che, pertanto, la strada di che trattasi riveste, evidentemente, i caratteri di provincialità richiesti dall'art. 13, lettera *d*), della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Che con i loro reclami i comuni di Orgosolo, Mamoiada, Oliena, Gavoi, Borgali, Fonni, Olzai e Illorai non impugnano l'esistenza di tali caratteri, in quanto soltanto si dolgono della omessa classificazione di altre strade pure importanti, con che, anzi, indirettamente confermano la giustizia del provvedimento proposto per la Sassari-Castelsardo;

Che il reclamo del comune di Tiesi impugna invece l'esistenza dei caratteri di provincialità; ma esso, a prescindere che non è suffragato da alcuna regolare deliberazione, risulta infondato da quanto si è detto;

Visti gli articoli 13 detto e 14 della citata legge;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinti i reclami su indicati, la strada consortile Sassari-Sennori-Sorso-Castelsardo della lunghezza di chilometri 37.500 è classificata tra le provinciali di Sassari.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale n. 3919.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Siemens Friedrich, a Dresda (Germania), con attestato del 7 maggio 1903, vol. 168, n. 5 del registro attestati e n. 66,528 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Bec Bunsen pour réchaud à gaz, etc. », fu trasferita per intero a Siemens Elise, nata Witthauer, a Dresda, erede testamentaria del predetto, come risulta da testamento del 16 novembre 1895, e dal certificato di successione rilasciato dal tribunale delle successioni della città di Dresda, in data 23 giugno 1904, e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 24 gennaio 1908, ore 17.

Roma, 21 giugno 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4125.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Hall Albert Francis, a Charlestown, Mass. (S. U. d'America), con attestato dell' 11 dicembre 1902, vol. 161, n. 16i del registro attestati e n. 65,914 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Système perfectionné de machine à vapeur », fu trasferita per intero alla George F. Blake Manufacturing Company, a New York (S. U. d'America), in forza di scrittura privata in data 6 febbraio 1903, fatta a New-York, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 21 giugno 1905, al n. 27,587, vol. 1424, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 28 settembre 1908, ore 15.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4290.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Grüneberg Carl, a Pozsony (Ungheria), con attestato del 9 novembre 1908, vol. 275, n. 108 del registro attestati, e n. 94,810 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Perfectionnements aux machines à faire les brosses », fu trasferita per intero alla Société Franco-Suisse de Brosserie, a Acacias-Ginevra (Svizzera), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti a Vienna l'11 agosto 1908, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 3 giugno 1909, al numero 18,384, vol. 1767, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 14 giugno 1909, ore 16.

Roma, 21 giugno 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4293.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Pezzolato Arnaldo, a Roma, con attestato del 22 gennaio 1910, vol. 301, n. 123 del registro attestati e n. 101,327 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Processo industriale economico per la preparazione di coli

al ferro e al cromo ottenibili in gran parte colle ceneri delle piriti », fu trasferita per intero alla Società Marsicana Prodotti Chimici, Colori e Concimi, a Roma, in forza di scrittura privata firmata dalle parti a Roma il 21 giugno 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 23 giugno 1909, al n. 21,028, vol. 254, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 28 giugno 1909, ore 17.15.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4317.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Cerpelli Attilio, a Genova, con attestato del 17 novembre 1909, volume 296, n. 4 del registro attestati, e n. 98,623 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Meccanismo di distribuzione di vapore a servomotore per macchine senza volano », fu trasferita per intero alla Società anonima officine elettro-meccaniche, a Rivarolo Ligure (Genova), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti a Genova il 6 agosto 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Recco il giorno 7 agosto 1909, al n. 78, vol. 29, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 13 agosto 1909, ore 16.30.

Roma, 21 giugno 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4318.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Cerpelli Attilio, a Genova, con attestato del 5 novembre 1909, vol. 295, n. 79, del registro attestati e n. 102,633 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Meccanismo di vapore a servomotore per macchine senza volano, con due tiretti distributori », fu trasferita per intero alla Società Anonima officine elettro-meccaniche, a Rivarolo Ligure (Genova), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti a Genova il 6 agosto 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Recco il giorno 7 agosto 1909, al n. 78, vol. 29, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 13 agosto 1909, ore 16.30.

Roma, 21 giugno 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4327.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Klenk Ludwig, a Francoforte s[M. (Germania), con attestato del 30 aprile 1909, vol. 284, n. 216 del registro attestati e n. 97,781 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Macchina copiatrice per scultura », fu trasferita per intero alla Leipziger Maschinenbau-Gesellschaft m. b. H., a Leipzig-Sellerhausen (Germania), in forza di scrittura privata sottoscritta rispettivamente dal cedente a Francoforte s[M. il 9 agosto 1909 e dalla Società cessionaria a Leipzig il 26 agosto 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 2 settembre 1909, al n. 4168, vol. 256, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 16 settembre 1909, ore 17.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4363.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Samuel Courtauld & C.°, Limited, a Londra e Wilson Leonard Philip, a Coventry (Inghilterra), con attestato del 10 maggio 1909, vol. 285, n. 105 del registro attestati e n. 98,213 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé de fabrication des fils, filaments, bandes ou pellicules de cellulose », fu trasferita per intero alla Société Italienne de la Viscose, a Lione (Francia), in forza di scrittura privata, sottoscritta dai cedenti rispettivamente a Coventry il 20 luglio 1909 e a Londra il 29 luglio 1909 e dalla cessionaria a Lione il 22 ottobre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 13 settembre 1909, al n. 4770, vol. 256, atti privati, e presentata pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, il 17 novembre 1909, ore 16.55.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4368.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Koffler Hugo, a Vienna, con attestato del 20 dicembre 1907, vol. 259, n. 195 del registro attestati, e n. 90,732 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Perfectionnements dans les appareils générateurs de gaz acétylène », già trasferita a Schimetschek Friedrich, a Vienna, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 30 agosto 1909 n. 203, fu trasferita per intero alla Brikettid-Licht Gesellschaft m. b. H., a Vienna, in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti a Vienna l'8 ottobre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 28 ottobre 1909, al n. 6608, vol. 1819, atti privati, e presentata pel visto alla prefettura di Milano, il 4 novembre 1909, ore 16.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4395.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Franz Szakáll, a Palotz-Ujfalu e Kardos Desider, a Budapest, con attestato del 18 agosto 1908, vol. 271, n. 192 del registro attestati e n. 93,582 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Réchaud à alcool », già trasferita a Franz Szakáll & C., a Budapest, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1909, n. 70, fu trasferita per intero col relativo attestato completivo del 19 ottobre 1909, vol. 294, n. 6 del registro attestati e n. 99,589 del registro generale, alla Società Rops Metallwaaren, A. G., a Budapest, in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti a Budapest il 19 ottobre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 27 novembre 1909, al n. 8868, vol. 257, atti privati, e presentata pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, il 14 gennaio 1910, ore 17.25.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4396.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Bennitt Frederich, a Joliet, Illinois (S. U.

d'America), con attestato del 12 dicembre 1907, vol. 258, n. 188 del registro attestati e n. 90,561 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé pour le grillage et la concentration des minerais », fu trasferita per intero alla Metallurgische Gesellschaft, A. G., a Frankfurt a|M (Germania), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Chicago (Illinois), il 16 ottobre 1909 e a Frankfurt a|M, il 12 novembre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Torino, il giorno 12 dicembre 1909, al n. 11,052, vol. 289, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Torino il 18 dicembre 1909, ore 10.

Roma, 21 giugno 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4397.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Bennitt Frederich, a Joliet Illinois (Stati Uniti d'America), con attestato del 15 aprile 1908, vol. 235, n. 218 del registro attestati e n. 90,560 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé de grillage et de concentration des minerais », fu trasferita per intero alla Metallurgische Gesellschaft, A. G., a Frankfurt a|M (Germania), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Chicago, Illinois il 16 ottobre 1909, e a Frankfurt a|M il 12 novembre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 12 dicembre 1909 al n. 11,052, vol. 289, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Torino il 18 dicembre 1909, ore 10.

Roma, 21 giugno 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4398.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Bennitt Frederich, a Joliet Illinois (S. U. d'America), con attestato del 15 maggio 1908, vol. 267, n. 80 del registro attestati e n. 92,857 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Perfectionnements apportés aux appareils pour griller et agglomérer les minerais », fu trasferita per intero alla Metallurgische Gesellschaft, A. G., a Frankfurt a|M. (Germania), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Chicago, Illinois, il 16 ottobre 1909, e a Frankfurt a|M. il 12 novembre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 12 dicembre 1909, al n. 11,052, vol 289, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Torino, il 18 dicembre 1909, ore 10.

Roma, 21 giugno 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4399.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Bianco Celestino, a Torino, con attestato del 7 dicembre 1909, vol. 297, n. 181, del registro attestati e n. 97,032 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Nuovo procedimento per la zincatura elettrolitica », fu trasferita per intero a Bianco Giuseppe di Celestino, a Torino, in forza di atto pubblico in data 22 dicembre 1909, rogito Bastone, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno stesso al n. 3268, atti pubblici, e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 24 dicembre 1909, ore 16.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4400.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Dubosc Edmondo fu Prospero, a Torino, con attestato del 19 febbraio 1903, vol. 183, n. 37 del registro attestati e n. 70,143 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Macchina automatica per dentare ruote coniche, senza sagoma direttrice », fu trasferita per intero alle Officine Dubosc, Società anonima, a Torino, in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti a Torino il 22 dicembre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Chieri il giorno 23 dicembre 1909, al n. 280, vol. 31, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Torino il 28 dicembre 1909, ore 16.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4410.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Stoppa Giuseppe, Cattaneo Ambrogio e Giulini Neri Pietro, a Milano, con attestato del 30 aprile 1907, vol. 244, n. 150 del registro attestati e n. 86,718 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Rubinetto a pressione per acqua, perfezionato contro il colpo d'ariete », fu trasferita per intero alla Società in nome collettivo Cattaneo Giulini Ambrosini in liquidazione, a Milano, in forza di scrittura privata del 15 febbraio 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 4 marzo 1909, al n. 12,854, vol. 1748, atti privati, e presentata pel visto alla prefettura di Milano, il 21 dicembre 1909, ore 15.

Roma, 21 giugno 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4415.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Wright Walter, a San Francisco, California (S. U. d'America), con attestato del 31 marzo 1909, vol. 283 n. 69 del registro attestati e n. 97,452 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Calculateur pour machines à écrire », fu trasferita per intero alla Underwood Computing Machine Company, a New York (S. U. d'America), in forza di scrittura privata firmata dalle parti a New York il 12 novembre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 22 gennaio 1910, al n. 12,302, vol. 258, atti privati e presentata pel visto all' Ufficio della proprietà intellettuale il 29 gennaio 1910, ore 17.20.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4416.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Mann Karl, a Zurigo, con attestato del 15 giugno 1905, vol. 207, n. 222 del registro attestati e n. 76,968 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé pour rendre miscible avec l'eau l'asphalte et le soufre ou des mélanges d'asphalte avec du brai, du goudron, de la résine, du pétrole, des corps gras, des huiles et des substances analogues », fu trasferita per intero alla Elsässische Emulsionswerke, G. m. b. H., a Strasburgo (Germania), in forza di scrittura privata sottoscritta rispettivamente dal cedente a Zurigo il 28 settembre 1908 e dalla

Società cessionaria a Strasburgo il 27 febbraio 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 22 gennaio 1910, al n. 12,393, vol. 258 atti privati e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 29 gennaio 1910, ore 17.20.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4417.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Neufeld Rudolf, a Vienna, con attestato del 27 luglio 1907, vol. 250, n. 38 del registro attestati e n. 88,064 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Processo per la fabbricazione di una sostanza elastica e di oggetti formati con essa », fu trasferita per intero col relativo attestato completivo del 5 dicembre 1907, vol. 257, n. 210 del registro attestati, n. 90,363 del registro generale, a Bachrach Wilhelm e Friedmann Maximilian, a Vienna, e Baschiera Giovanni, a Venezia, in forza di scrittura privata firmata dalle parti a Vienna il 18 dicembre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 29 gennaio 1910, al n. 12,887, vol. 258, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 1° febbraio 1910, ore 15.40.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4452.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Jottrand Félix, a Bruxelles, con attestato del 28 ottobre 1905, vol. 214, n. 54 del registro attestati e n. 78,540 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Appareil mélangeur d'un gaz combustible et d'un gaz comburant », fu trasferita per intero a Jottrand Julie nata Renard, Jottrand Laure Leonie e Marcel M. Camille, a Bruxelles, in forza di successione legittima, come risulta da atto notorio, a rogito Jean Paul Englebert, notaio a Bruxelles, in data 2 agosto 1909, presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 25 marzo 1910, ore 16.15.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4453.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Jottrand Félix, a Bruxelles, con attestato 31 ottobre 1905, vol. 214, n. 123 del registro attestati e numero 78,539 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé de coupage des tôles, tuyaux et objets métalliques quelconques », fu trasferita per intero a Jottrand Julie, nata Renard, Jottrand Laure Leonie e Marcel M. Camille, a Bruxelles, in forza di successione legittima, come risulta da atto notorio, a rogito Jean Paul Englebert, notaio a Bruxelles, in data 2 agosto 1909, presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 25 marzo 1910, ore 16.15.

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4515.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Gaibara Silvio di Lodovico e De Franceschi Adriano fu Raffaele, a Bologna, con attestato del 5 aprile 1910, vol. 308, n. 159 del registro attestati e n. 107,866 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Apparecchio per impedire l'estrazione indebita di acqua dai contatori del gas, mediante la comunicazione in una camera unica, dei due scompartimenti del contatore e di tutti i tubi dell'acqua, fu trasferita per intero a De Franceschi Adriano, a Bologna, in forza di cessione totale risultante dalle scritture private in data 6 aprile e 31 maggio 1910, rispettivamente registrate all'ufficio demaniale di Bologna nei giorni 25 aprile e 31 maggio 1919, ai nn. 27,058 e 30.818, volumi 379 e 381, atti privati, e presentate per il visto alla prefettura di Bologna il il 2 giugno 1910.

Roma, 21 giugno 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

Deluca Baldassarre, capitano 80 fanteria, collocato a riposo, per anzianità di servizio dal 1° giugno 1910.

I sottonotati colonnelli sono collocati a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 1° giugno 1910 ed inscritti nella riserva:

Bizzarri cav. Giuseppe, comandante 4 fanteria — Rossi cav. Luigi, id. 36 id. — Cesena cav. Carlo, id. 46 id. — Ceppaglia cav. Federico, id. 73 id. — Castelli cav. Domenico, id. 70 id. — Golini cav. Celestino, id. 57 id.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età:

Artuffo cav. Ferdinando, colonnello comandante 6 fanteria — Rondi cav. Giovanni, id. id. 49 id. — Quaglia Federico, capitano 50 id. — Cora cav. Vincenzo, id. 30 id. — Carano cav. Giovanni, id. 55 id. — Montipò Giovanni, id. applicato stato maggiore comando VII corpo armata — Bianchi Angelo, id. 55 fanteria.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

L'anzianità relativa dei capitani promossi maggiori coi RR. decreti 31 marzo 1910 e 14 aprile 1910 è quale risulta dai decreti stessi.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Iacomoni cav. Ermanno, tenente colonnello 14 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Mocenigo Guido, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 2 luglio 1910.

Paoletti Ugo, id. id., id. id., dal 2 id.

Fera Attilio, capitano in aspettativa speciale, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Valente Luigi, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° luglio 1910.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

Valle cav. Giuseppe, colonnello comandante reggimento cavalleggeri di Aquila, collocato a riposo, per anzianità di servizio con decorrenza 1° giugno 1910 ed inscritto nella riserva.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 30, dal 18 al 24 luglio 1910.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 18 al 24 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Bari*	Bari	Conversano	ovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Giovinazzo	bovina	1	—	1	—	1	—
	Bergamo	Clusone	Parre	»	1	—	2	—	2	—
	Catania	Acireale	Aci Sant'Antonio. .	»	1	—	1	—	1	—
	»	Caltagirone	Mirabella	ovina	—	—	2	—	2	—
	Catanzaro	Monteleone	Ioppolo	»	—	—	10	—	10	—
	»	»	Serra San Bruno .	»	—	—	3	—	3	—
	Chieti	Vasto	Capello	»	—	—	5	—	5	—
	Cosenza	Castrovillari	Castrovillari . . .	bovina	1	—	2	—	2	—
	»	»	Morano Calabro . .	»	1	—	26	—	26	—
	Cuneo	Cuneo	Fossano	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	San Miniato	S. Croce sull'Arno .	»	—	—	1	—	1	—
	Foggia	Foggia	Trinitapoli	ovina	1	—	2	—	2	—
	»	San Severo	Sannicandro	»	1	—	11	—	11	—
	Genova	Genova	Rivarolo Ligure . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Napoli	Casoria	Frattamaggiore. . .	»	1	—	1	—	1	—
	»	Castellammare	Agerola	»	1	—	1	—	1	—
	Novara	Novara	Novara	»	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Matera	Irsina	equina	1	—	1	—	1	—
	Reggio Emil.	Reggio Emilia	Casalgrande	bovina	1	—	2	—	2	—
	Teramo	Teramo	Teramo	»	1	—	1	—	1	—
					16	—	76	—	76	—
Carbonchio sintomatico	*Cagliari*	Iglesias	Fluminimaggiore .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Cuneo	Peveragno	»	1	—	1	—	1	—
	Foggia	Foggia	Trinitapoli	»	1	—	1	—	1	—
	Roma	Velletri	Sezze	»	1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Schio	Arsiero.	»	1	—	1	—	1	—
					5	—	5	—	5	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 18 al 24 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Afta epizootica	*Avellino*	Avellino	Avella	ovina	1	—	3	—	—	3
	»	»	Baiano	»	—	—	5	2	—	3
	»	S. Angelo L.	Andretta	bovina	—	5	—	3	—	2
	»	»	Monteverde	»	—	1	—	1	—	—
	Bergamo	Bergamo	Bordogna	»	—	25	—	25	—	—
	»	»	Branzi	»	2	50	20	50	—	60
	»	»	Carona	»	2	65	20	15	—	70
	»	»	Dossena	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Foppolo	»	—	48	—	—	—	48
	»	»	Mezzoldo	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Piazzatorre	»	2	—	40	—	—	40
	»	»	San Giovanni Bianco	»	1	—	8	3	—	5
	»	»	Taleggio	»	—	79	—	50	—	29
	»	»	Valleve	»	—	20	—	5	—	15
	Bologna	Bologna	Bentivoglio	»	—	2	—	—	—	2
	Caserta	Caserta	Cancello Arnone . .	»	—	41	20	8	—	53
	»	»	Id.	bufalina	—	—	9	—	—	9
	»	»	Castel Volturno . .	bovina	—	3	—	3	—	—
	»	»	S. Maria Grazzanise.	»	—	2	—	2	—	—
	Como	Lecco	Moggio	»	—	379	—	170	—	209
	Cuneo	Mondovì	Roccadebaldi . . .	»	—	12	—	—	—	12
	Firenze	Firenze	Barberino Val d'E.	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	San Piero a Sieve .	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Prato	»	—	16	—	—	—	16
	Forlì	Rimini	Rimini	»	—	6	—	—	—	6
	Mantova	Mantova	Virgilio	»	3	—	5	—	—	5
	Milano	Lodi	Ospedaletto	»	1	—	7	—	—	7
	»	Milano	San Giuliano . . .	»	—	4	22	—	—	26
	Modena	Mirandola	Concordia	»	—	5	—	5	—	—
	Padova	Este	Sant'Urbano	»	1	—	15	—	—	15
	»	Padova	Padova	»	—	20	—	—	11	9
	Parma	Borgo S. Don.	Soragna	»	—	6	—	6	—	—
	Pavia	Mortara	Galliavola	»	—	100	—	40	—	60
	»	Pavia	Albuzzano	»	—	38	—	—	—	38
	Teramo	Teramo	Morro d'Oro	»	—	—	2	—	2	—
	Venezia	Mestre	Carpenedo	»	2	—	17	—	11	6
	»	Venezia	Venezia	»	1	3	—	—	3	—
	Verona	Verona	Quinto di Valp. . .	»	—	—	2	—	—	2
					16	982	235	388	27	802

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 18 al 21 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Aquila*	Aquila	Fontecchio	—	5	—	5	—	5	—
	»	»	Lucoli	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Roccadimezzo	—	8	—	8	—	8	—
	»	Avezzano	Aielli	—	1	1	1	—	—	2
	»	»	Collarmele	—	2	3	2	—	4	1
	»	»	Celano	—	1	—	1	—	1	—
	»	Cittaducale	Borgovelino	—	—	7	—	—	1	6
	»	»	Fiamignano	—	—	13	—	—	13	—
	»	»	Petrella Salto	—	—	5	—	—	—	5
	»	Sulmona	Castel di Sangro	—	—	2	29	—	4	27
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	2	—	—		2
	»	»	Bucine	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Cavriglia	—	1	—	7	—	1	6
	»	»	Cortona	—	—	31	—	—	—	31
	»	»	Foiano	—	—	4	—	4	—	—
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Acquasanta	—	—	7	4	1	1	9
	»	»	Amandola	—	—	16	—	—	7	9
	»	»	Rotella	—	—	8	16	—	3	21
	»	Fermo	Belmonte Piceno	—	—	10	—	2	6	2
	»	»	Grottazzolina	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Montegranaro	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Monte Urano	—	—	17	—	2	5	10
	»	»	Santa Vittoria	—	—	37	—	—	—	37
	»	»	Servigliano	—	—	22	—	—	13	9
	Avellino	Ariano	Montecalvo Irpino	—	—	15	5	2	3	15
	»	»	Orsara	—	—	6	—	—	1	5
	»	S. Angelo L.	Monteverde	—	—	1	1	1	1	—
	Benevento	Cerreto San.	Sassinoro	—	1	—	1	—	1	—
	»	S. Bartolomeo	Colle Sannita	—	—	2	—	—	1	1
	»	»	Foiano Valfortore	—	—	4	—	—	2	2
	»	»	S. Bartolomeo in G.	—	2	10	3	—	—	13
	Bologna	Bologna	Calderara	—	—	2	—	—	1	1
	»	»	Castelmaggiore	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Crespellano	—	—	1	—	—	—	1
	Brescia	Brescia	Bagnolo Mella	—	—	7	—	—	7	—
	»	»	Brescia	—	1	7	2	7	2	—
	»	Chiari	Paratico	—	1	—	3	—	3	—
	Cagliari	Lanusei	Serri	—	—	3	—	3	—	—
	»	»	Seulo	—	—	—	1	—	—	1
	»	»	Urzulei	—	2	5	32	—	30	7

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 18 al 24 luglio 1910	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Campobasso*	Campobasso	Castellino sul B. . .	—	9	—	11	4	4	3
	»	»	Gambatesa	—	4	2	4	—	2	4
	»	»	Ielsi	—	—	16	—	—	5	11
	»	Isernia	Agnone	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Roccamandolfi . . .	—	3	—	3	1	2	—
	»	Larino	Montefalcone . . .	—	20	15	26	10	20	11
	»	»	Montelongo	—	2	—	2	1	1	—
	Caserta	Formia	Marzano Appio. . .	—	—	—	4	—	—	4
	»		S. Giorgio Liri . . .	—	—	9	—	—	—	9
	»	Piedim. d'Al.	Alife	—	—	2	2	—	—	4
	»	»	Fontegreca	—	—	—	9	—	3	6
	»	»	Prata Sannita . . .	—	—	—	20	—	—	20
	»	Sora	Colle S. Magno . .	—	—	14	—	—	1	13
	Catania	Caltagirone	Militello	—	—	—	1	—	1	—
	»	Nicosia	Agira	—	2	1	2	—	2	1
	»	»	Troina	—	—	—	8	—	8	—
	Catanzaro	Catanzaro	Isca	—	—	—	6	—	6	—
	»	»	Badolato	—	—	—	6	—	6	—
	»	»	Sant'Andrea	—	—	—	9	—	9	—
	»	»	Satriano	—	—	—	3	—	3	—
	Chieti	Chieti	Abbateggio . . .	—	2	—	17	9	—	8
	»	»	Caramanico	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Chieti	—	—	3	1	—	1	3
	»	»	S. Eufemia a Ma. .	—	4	1	4	—	1	4
	Cosenza	Castrovillari	Albidona	—	—	2	10	—	6	6
	»	»	Altomonte	—	—	10	—	—	—	10
	»	»	Francavilla . . .	—	—	5	7	—	7	5
	»	»	Mormanno	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Papasidero	—	—	2	—	—	1	1
	»	Cosenza	Cerzeto	—	—	16	21	—	11	26
	»	»	Rose.	—	—	3	—	1	2	—
	»	»	Torano Castello . .	—	—	10	6	—	5	11
	Cremona	Casalmaggiore	Gussola	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Vho	—	—	2	—	—	—	2
	»	Cremona	Corte de' Cortesi . .	—	—	12	—	—	—	12
	»	»	[illegible]	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Pieve d'Olmi. . . .	—	—	8	—	—	—	8
	Cuneo	Cuneo	Centallo	—	—	48	—	—	—	48
	»	Mondovì	Magliano Alpi . . .	—	—	21	—	—	13	8
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Argenta	—	—	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 18 al 24 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Firenze*	Firenze	Barberino Mug. . .	—	—	5	—	—	2	3
	»	Pistoia	Pistoia	—	—	—	1	—	1	—
	Foggia	Bovino	Bovino.	—	—	20	—	—	—	20
	»	»	Candela	—	1	—	3	—	2	1
	»	»	Castelluccio di L. .	—	1	17	1	—	8	10
	»	»	Troia	—	—	16	—	—	—	16
	»	Foggia	Biccari.	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Lucera	—	—	23	—	—	—	23
	»	»	Roseto Valfortore .	—	2	16	5	4	6	11
	»	»	Volturara	—	5	—	5	—	5	—
	»	San Severo	Carlantino	—	2	4	4	—	3	5
	»	»	Casalnuovo	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Celenza	—	—	28	—	—	—	28
	»	»	San Paolo	—	—	10	—	—	—	10
	»	»	Sannicandro . . .	—	1	5	2	—	5	2
	»	»	San Severo	—	1	—	40	—	19	21
	Forlì	Cesena	Gambettola	—	—	2	—	2	—	—
	»	Rimini	Verucchio	—	—	1	—	1	—	—
	Grosseto	Grosseto	Gavorrano	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Grosseto.	—	—	35	—	—	—	35
	»	»	Manciano	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Santa Fiora	—	—	4	—	—	—	4
	Macerata	Camerino	Camerino	—	—	35	—	6	9	20
	»	»	Montecavallo. . . .	—	1	4	1	—	2	3
	»	»	Sefro	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Serrapetrina . . .	—	—	7	—	—	1	6
	»	Macerata	Colmurano	—	8	—	8	—	5	3
	»	»	Macerata	—	1	5	1	—	3	3
	»	»	Pausula	—	2	3	5	1	2	5
	»	»	Pollenza	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Sanginesio	—	5	—	19	—	—	19
	»	»	San Severino M. .	—	—	9	—	—	—	9
	»	»	Tolentino	—	4	38	10	2	5	41
	»	»	Treia	—	7	12	9	—	6	15
	Mantova	Asola	Casalmoro	—	—	8	—	1	—	7
	»	Gonzaga	Suzzara	—	—	22	—	20	2	—
	»	Mantova	Castelbelforte . . .	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Goito	—	—	—	1	—	—	1
	»	»	Virgilio	—	—	3	5	2	—	6
	»	Viadana	Dosolo.	—	—	35	—	—	—	35

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 18 al 24 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Modena*	Mirandola	Mirandola	—	—	5	—	—	5	—
	»	»	Medolla	-	1	—	19	—	7	12
	Napoli	Castellammare	Piano di Sorrento .	—	1	3	1	1	1	2
	»	»	S. Agnello	—	—	1	—	—	1	—
	Novara	Novara	Terdobbiate	—	—	20	—	12	—	8
	Palermo	Corleone	Giuliana	—	—	—	1	—	—	1
	Parma	Borgo S. Don.	Borgo S. Donnino .	—	—	34	—	—	3	31
	»	»	Busseto	—	—	3	—	—	2	1
	»	»	Noceto	—	—	12	—	—	—	12
	»	»	Polesine	—	—	3	—	—	—	3
	Perugia	Foligno	Foligno	—	—	27	—	—	11	16
	»	»	Nocera Umbra . .	—	—	31	—	6	12	13
	»	Orvieto	Montegabbione . .	—	—	11	—	—	11	—
	»	Perugia	Baschi	—	6	—	48	—	16	32
	»	»	Bettona	—	—	14	1	—	10	5
	»	»	Castiglione del L.	—	1	2	1	—	3	—
	»	»	Todi	—	8	—	29	—	19	10
	»	Rieti	Cottanello	—	—	26	7	6	13	14
	»	»	Fara Sabina . . .	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Rieti	—	4	4	5	—	5	4
	»	Terni	Amelia	—	7	94	29	13	28	82
	»	»	Guardia	—	5	30	10	9	8	23
	Pesaro Urb.	Urbino	Monte Copiolo . . .	—	—	14	—	—	4	10
	Piacenza	Fiorenzuola	Besenzone	—	—	45	—	—	—	45
	Potenza	Lagonegro	Colobraro	—	15	—	15	6	5	4
	»	Matera	Accettura	—	2	—	2	—	2	—
	»	»	San Mauro Forte. .	—	2	—	2	—	2	—
	»	»	Miglionico	—	1	5	10	—	5	10
	»	Melfi	Melfi	—	—	20	—	—	6	14
	»	Potenza	Tramutola	—	1	1	1	—	1	1
	Ravenna	Faenza	Faenza	—	—	8	—	8	—	—
	Reggio Cal.	Gerace	Benestare	—	—	13	—	—	—	13
	»	»	Ciminà	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Mammola	—	—	4	—	—	—	4
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Carpineti	—	—	2	—	1	1	—
	Roma	Frosinone	Ceccano	.	—	6	4	7	3	—
	»	»	Marano Equo . . .	—	—	1	—	—	—	1
	»		Castel San Pietro	—	—	3		3	—	—
	»	»	Palestrina	—	—	4	2	1	—	5
	»	Viterbo	Acquapendente . .	—	—	18	13	16	1	14

SERBIA. — *Dal 2 al 9 luglio 1910.*

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	2	3	72	24
Carbonchio ematico	1	1	5	5
Rabbia	1	1	1	1
Rogna	1	1	2	—
Vaiuolo ovino	3	3	30	8
Moccio e farcino	1	1	1	1
Dal 9 al 16 luglio 1910.				
Peste suina	2	2	28	11
Carbonchio ematico	1	1	1	1
Rabbia	1	1	2	2
Rogna	1	1	2	—
Vaiuolo ovino	5	5	37	2
Moccio e farcino	—	—	—	—

AUSTRIA. — *Dal 20 al 27 luglio 1910.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Afta epizootica	13	167
Carbonchio ematico	57	169
Carbonchio sintomatico	22	26
Setticemia emorr. dei bovini e della selvaggina	—	—
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	10	12
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	25	29
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	21	61
Rogna degli equini	53	72
Id. delle pecore	1	1
Id. delle capre	8	18
Rabbia	26	27
Peste e setticemia dei suini	269	725
Mal rossino	308	444
Colera degli uccelli	16	49
Peste dei polli	—	—
Tubercolosi dei bovini	27	29

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 18 al 25 luglio 1910.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	1	1	1 (1)
Afta epizootica	—	—	—
Rogna dei cavalli	—	—	—
Id. delle capre	2	10	16
Mal rossino	18	38	47
Peste suina	15	30	60
Esantema coitale vescicoloso	1	1	1
Carbonchio ematico	1	1	2
Carbonchio sintomatico	7	8	9
Colera degli uccelli	—	—	—
Tubercolosi	2	3	3
b) VORARLBERG.			
Tubercolosi	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Peste suina	2	3	9
Carbonchio sintomatico	—	—	—

(1) Più 60 cani sospetti.

ISTRIA. — *Dal 23 al 30 luglio 1910.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Mal rossino	10	16	22
Peste suina	10	31	45
Rogna	5	5	27
Esantema coitale vescicoloso	1	4	4
Moccio equino	—	—	—
Carbonchio ematico	1	1	1
Tubercolosi	2	2	(1) 2
Rabbia	1	1	1

(1) Sospetti.

BULGARIA. — *Dal 14 al 21 luglio 1910.*

(B. n. 25).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	4	6
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	1	1
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	19	20
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	11	12
Moccio equino	2	2
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	3	3
Tubercolosi	1	1

SVIZZERA. — *Dal 18 al 24 luglio 1910.* — (B. n. 29).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	9	40	—	51	51
Carbonchio ematico	5	5	—	5	5
Afta epizootica	1	5	5	176	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	10	34	39	213	51
Rogna	—	—	—	—	—

Impero Ottomano

Bollettino delle epizoozie n. 19

VAN, 12 giugno e 6 luglio 1910. — La peste bovina è apparsa nel villaggio di Chkefti del Nahjé di Der del Mutessarifat di Bach-Kalé.

La stessa epizoozia è apparsa nei villaggi di Elzi, Elbistan Kerato e Kanassor del Nahié di Chkefti del Mutessarifat di Hekerai. Essa è anche apparsa nei dintorni del Nahié di Bargri.

In seguito alle misure prese, la peste bovina suddetta è completamente scomparsa nei villaggi di Elzi e di Elbis e si trova in decrescenza nei villaggi di Kerato e Khanassor.

(Rapporto del medico sanitario).

SAMSOUN, 11 luglio 1910. — Dal 28 giugno 1910 la circoscrizione di Samsoun è libera.

SALONICCO, 13 luglio 1910. — Il carbonchio ematico esiste fra gli ovini a Baniska, villaggio del Sangiaccato di Sarrès ed il vaiuolo ovino a Nicotine, villaggio del Caza di Tikveche.

(Rapporto del medico sanitario).

Costantinopoli, 25 luglio 1910.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO.

A termini dell'art. 9 del R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79, si avverte che dalla R. Zecca di Roma è stato provveduto alla coniazione della medaglia d'argento commemorativa dell'opera soccorritrice e delle azioni generose e filantropiche compiute nei luoghi devastati dal terremoto del 28 dicembre 1908. Il prezzo di ciascuna medaglia è di L. 2.65.

Roma, 6 agosto 1910.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0 n. 135,670 di L. 75 (già n. 717,502 del cons. 5 0[0), n. 145,823 di L. 103.75 (già n. 757,026 del cons. 5 0[0 e n. 216,548 di L. 112.50 (già n. 970,347 del cons. 5 0[0), al nome di Maragliano *Alessandro* fu Antonio e vincolate per la cauzione del titolare quale ricevitore del registro, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Maragliano *Giuseppe-Alessandro* fu Antonio, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l'8 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0/0, cioè: n. 445,424 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,348,061 dell'ex consolidato 5 0[0) per L. 900 - 840, al nome di Ubertalli Angela fu Alessandro, nubile, domiciliata a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ubertalli Angela fu Alessandro, nubile, *minore, sotto la patria potestà della madre Clara Calliano di Pietro ved. Ubertalli*, domiciliata a Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0/0 n. 345,236 di L. 206.25 (già cons. 5 0[0, n. 1,217,556 di L. 275), a favore di Fraccalossi Fernanda ed Olga di *Augusto*, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Ancona, con usufrutto a favore di Gabrielli Virginia fu Francesco vedova di Burattini Cesare, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fraccalossi Fernanda ed Olga di *Agostino-Augusto*, minori, ecc. (come sopra), vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, n. 10,036 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 24,371 del già consolidato 5 0[0) per L. 131.25 al nome di Toscanino Antonio, *Domenico*, Giuseppe e Federico, del vivente Carlo, domiciliati in Sori, minori, sotto l'Amministrazione di detto loro padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Toscanino Antonio, *Fortunato-Domenico*, Giuseppe e Federico, del vivente Carlo, ecc., (come sopra) veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 221,965, n. 325,165 e n. 341,413 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti al n. 984,471, n. 1,187,062 e n. 1,211,918 del già consolidato 5 0[0) per L. 30, L. 22.50 e L. 112.50, rispettivamente, al nome di *Santi Ottavia* o Vittoria Ottavia, fu Giovanni Antonio minore, sotto la patria potestà della madre Baldizzone Eligia fu Domenico vedova di Santi Giovanni Antonio, domiciliata in Sessame (Alessandria), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Santi Maria-Luigia-Ottavia* ecc..... (come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 28 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 349,907 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 2163.75, al nome di Corsanego *Catterina*, *Maria* e Giovanni di Tomaso, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Corsanego *Luigia-Caterina Giovanna-Maria* e Giovanni di Tomaso, minori, ecc. . . . come sopra) veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 347,424 di L. 22.50 (già 5 0[0 n. 1,220,802 di L. 30), al nome di Pavese *Luigi-Enrico* di Giuseppe-Antonio, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Montevideo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pavese *Enrico-Luigi-Paolo* di Giuseppe-Antonio, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor De Rosa Gioacchino fu Benedetto ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3092 ordinale, n. 3161 di protocollo e n. 45,141 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli in data 13 maggio 1910, in seguito alla presentazione del certificato della rendita complessiva di L. 5, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. De Rosa Gioacchino fu Benedetto, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 29 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 agosto, in L. 100.62.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

8 agosto 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,25 38	102,37 38	103,85 52
3 1/2 % *netto*	103,98 —	102,23 —	103,60 91
3 % *lordo*	72,29 17	71,09 17	71,43 89

CONCORSI

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466, concernente i provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1910, con cui sono state stabilite le norme per le nomine ai posti di ingegnere allievo nel R. corpo del genio civile, in base all'art. 60 della legge succitata;

Visto il regolamento per il personale del genio civile, approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per titoli, a 41 posti di ingegnere allievo nel Real corpo del genio civile, con lo stipendio annuo di L. 3000 fra i laureati in ingegneria civile e industriale nelle R. Scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici o nelle scuole superiori politecniche, che sieno stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli Istituti predetti, nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 1° settembre 1910, presentare domanda su carta da bollo di L. 1 scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) il certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Il limite d'età suddetto è portato a 35 anni per coloro che all'atto della pubblicazione della legge 13 luglio 1910, n. 466, e cioè il 21 luglio 1910, prestavano servizio in qualità di ingegneri o aiuti provvisori negli uffici del genio civile e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto), di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche e da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) in originale, il diploma di ingegnere civile o industriale, rilasciato da una scuola di applicazione o da altro degli Istituti indicati all'art. 1;

h) il certificato dei punti ottenuti nell'esame di laurea e nel corso scolastico nel quale il candidato conseguì tale diploma;

i) un certificato, rilasciato dalla Direzione della scuola o Istituto nel quale il concorrente si è laureato, da cui risusti che il concorrente stesso è stato classificato in ordine di merito nel primo decimo dei laureati nel corso scolastico nel quale ottenne la laurea.

Dal certificato medesimo dovrà risultare inoltre il posto occupato dal concorrente nel detto decimo, e il numero totale dei laureati nel corso scolastico stesso;

l) i certificati comprovanti gli studi speciali fatti ed i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato o di altri enti.

Potranno inoltre essere prodotti tutti quei documenti, autenticati, che valgano a provare la pratica fatta dal concorrente in Amministrazioni private e dai quali risultino la durata e la natura di tali servizi ed il modo in cui furono compiuti, nonchè le eventuali pubblicazioni.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), e quelli indicati nel precedente capoverso, dovranno essere stesi su carta da bollo di L. 0.50.

Art. 4.

I concorrenti che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Verranno respinte le domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato all'art. 2 oppure risulteranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Le nomine saranno disposte nel limite dei posti messi o concorso in conformità della graduatoria, approvata dal Comitato per il personale del genio cilive, che giudicherà sulle domande dei candidati ammessi al concorso stesso.

Art. 7.

Per mezzo della prefettura il Ministero farà conoscere ai candidati le sue determinazioni in ordine alle domande da essi presentate.

Roma, 26 luglio 1910.

Il ministro
SACCHI.

4

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 15 posti d'ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. Corpo del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Per ottenere la nomina i concorrenti dovranno riportare complessivamente negli esami almeno 175 punti sul massimo di 280.

Art. 2.

L'esame è scritto ed orale.

Le prove scritte avranno luogo presso gli Uffici del genio civile di Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Lecce, Catanzaro, Palermo e Cagliari ed avranno principio il 17 ottobre 1910.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 15 settembre 1910, presentare domanda su carta da bollo da L. 1.00, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) in quale delle sedi suindicate egli intenda sostenere le prove scritte d'esame;

c) se intende sottoporsi ad uno speciale esperimento di disegno, agli effetti dell'art. 77 del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 4.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati, in forma autentica e debitamente legalizzati, oltre alla propria fotografia (formato visita) con la firma:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di venticinque anni alla data del presente decreto.

Per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, tale limite d'età è aumentato di tanti anni quanti ne abbiano passati sotto le armi;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) in originale, l'attestato di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Potranno essere prodotti i certificati debitamente autenticati o diplomi che dimostrino le cognizioni del candidato nella dattilografia.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Verranno respinte assolutamente le domande di coloro che in due precedenti successive prove non abbiano ottenuta l'idoneità (art. 35 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà, per mezzo delle competenti Prefetture, pervenire ai concorrenti, la cui istanza sarà riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 7.

Gli esami scritti sono dati sopra le materie seguenti:

a) saggio di composizione italiana;

b) saggio di calligrafia;

c) aritmetica elementare;

d) nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Sono argomento dell'esame orale, le materie di cui alle lettere *c*) e *d*) anche le seguenti:

e) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ai giorni nostri;

f) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente di Italia;

g) principi fondamentali sull'ordinamento dei poteri dello Stato.

Si procederà inoltre allo speciale esperimento di disegno per i concorrenti che avranno dichiarato di voler presentarsi a tale prova.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal titolo II capo IV del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71, e di quelle del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1909, n. 756, in quanto siano applicabili.

Roma, 26 luglio 1910.

Il ministro
SACCHI.

4

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a

N. 12 posti per alunni della prima categoria nella classe di lettere e filosofia;

N. 12 posti per alunni della prima categoria nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai primi 6 vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai primi 6 dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8. Però, se fra questi primi 12 vincitori del concorso vi saranno donne, ad esse prima che agli uomini saranno assegnati i posti col sussidio di L. 75 al mese fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo pei detti primi 12 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che fossero riuscite vincitrici del concorso avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio, ed allora i posti gratuiti nel convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti, o posti con sussidio, o quando in una classe non siansi potuti conferire tutti i 6 posti suddetti, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri vincitori del concorso dell'una o dell'altra delle due classi a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengano nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni convittori a pagamento, o alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola, ferme stanti le disposizioni sopra indicate per quanto riguarda le donne, proporrà al Ministero quelli che dovranno avere il sussidio e quelli che dovranno avere il posto gratuito di convittore senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti o pei posti con sussidio, restando però sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina del 3 novembre p. v., a ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1910, alla Direzione della scuola, e non più tardi del 15 ottobre 1910, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore,

Pisa, il 26 luglio 1910.

Il direttore
U. DINI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Art. 1.

La R. scuola normale superiore, istituita in Pisa con *motu-proprio* granducale del 28 novembre 1846, ha per oggetto:

1° di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole medie;

2° di promuovere, con studi di perfezionamento, l'alta coltura scientifica e letteraria.

Art. 2.

Essa si compone di due classi:

1ª lettere e filosofia;

2ª scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima classe si divide nelle tre sezioni seguenti:

1ª di lettere;

2ª di storia e geografia;

3ª di filosofia e pedagogia.

La seconda classe si divide nelle quattro sezioni seguenti:

1ª matematica;

2ª fisica;

3ª chimica;

4ª scienze naturali.

Nella scuola vi sono due categorie di alunni.

La prima categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere ambedue i fini che si propone la scuola.

La seconda categoria è quellla degli alunni che tendono a raggiungere soltanto il primo fine.

Alunni della prima categoria.

Art. 3.

Nella prima categoria di alunni vi saranno alunni convittori e alunni aggregati.

Con decreto Ministeriale un alunno potrà passare da convittore ad aggregato e viceversa, quando il direttore della scuola, sentito il Consiglio direttivo, ne faccia opportuna proposta al Ministero

Art. 4.

Gli alunni della prima categoria saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio ed aggregati senza sussidio, nel numero che verrà determinato ogni anno con decreto Ministeriale.

Art. 5.

I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregati con sussidio saranno assegnati con norme speciali a quelli che si saranno maggiormente distinti negli esami di ammissione alla scuola o negli studi fatti come alunni della scuola stessa.

Art. 6.

Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di L. 75 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la scuola; ma per non più di otto mesi.

Nel caso di non completa erogazione del fondo assegnato per tali sussidi per l'esercizio finanziario in corso, sulle somme disponibili potranno essere accordati sussidi straordinari ad alunni della scuola, su proposta del Consiglio direttivo.

Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di L. 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7.

Il corso della scuola normale, per gli alunni della prima categoria, si compone di due anni di studi preparatori e di due anni di studi normalistici.

Potrà esservi un quinto anno di studi di perfezionamento, e di studi pratici e di tirocinio nelle scuole medie della città; e in tal caso fra i giovani che vi saranno iscritti, quelli che si saranno maggiormente distinti potranno essere proposti dal Consiglio diret-

tivo al Ministero per la conservazione del posto che avevano, e per un sussidio straordinario.

Art. 8.

L'anno scolastico della scuola normale si apre contemporaneamente a quello universitario, e si chiude dopo finiti gli esami universitari e normalistici, ma non più tardi dell'anno scolastico universitario.

Art. 9.

La divisione degli alunni della prima classe fra le varie sue sezioni vien fatta soltanto per quelli degli anni normalistici.

Per gli alunni della seconda classe tale divisione oltre a farsi sempre per quelli degli anni normalistici, potrà essere fatta anche per quelli degli anni di studi preparatorî in corrispondenza alle disposizioni del regolamento universitario della facoltà di scienze.

Un giovane potrà chiedere di passare da una sezione ad un'altra o di iscriversi a due sezioni ad un tempo, e il Consiglio direttivo deciderà sulla sua domanda.

Quando la sua domanda sia accolta favorevolmente, esso non riceverà che un solo sussidio se sarà alunno aggregato.

Art. 10.

Negli anni di studi preparatorî i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle facoltà rispettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla facoltà relativa; fanno nell'interno della scuola, conferenze, esercitazioni e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni degli ultimi anni normalistici, e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

I giovani degli anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti pel secondo biennio di studi della facoltà di lettere e filosofia e di quella di scienze, e seguono altresì quelli dei regolamenti delle scuole di magistero, in quanto si accordano colle disposizioni del presente regolamento.

Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatorî nelle loro conferenze e nei loro lavori, e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della scuola, il quale sentirà per questo, il Consiglio direttivo.

Art. 11.

Finito il corso normalistico e conseguita la laurea, gli alunni della prima categoria dovranno dare un esame finale, superato il quale sarà loro rilasciato un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole medie firmate dal rettore della R. Università e dal direttore della scuola, e un certificato, firmato dal direttore, relativo agli esami e agli studi speciali e di perfezionamento fatti nella scuola.

L'esame finale sarà dato dinanzi ad una Commissione composta del direttore della scuola come presidente e dei professori della sezione relativa, e consisterà in una dissertazione sopra un soggetto scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice. La Commissione avrà facoltà di interrogare il giovane sulla dissertazione, e su questioni di carattere pedagogico o di metodo attinenti all'insegnamento nelle scuole medie.

Art. 12.

Tutti i posti di alunni della prima categoria si daranno per concorso.

Un giovane potrà concorrere soltanto per uno degli anni preparatorî e per il primo anno normalistico.

Il Consiglio direttivo però potrà concedere che un giovane riuscito fra i classificati in un concorso per gli studi del primo anno normalistico in una sezione, venga ammesso anche al secondo anno di tali studi, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.

Indipendentemente da ogni concorso il Consiglio direttivo, con l'approvazione del Ministero potrà ammettere alla scuola, ma soltanto come aggregati senza sussidio o come convittori a pagamento giovani che con gli studi od esami fatti abbiano già dato prova di speciale valore e distinzione, ma questi giovani non potranno conseguire il diploma di cui all'articolo precedente altro che quando abbiano fatto gli studi che il Consiglio direttivo fisserà, e abbiano conseguito la laurea. In mancanza di questa potranno avere soltanto un certificato degli studi fatti nella scuola.

Un giovane che abbia ottenuto un posto di alunno della prima categoria, per poterlo conservare, dovrà riportare ogni anno in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici, fatti durante l'anno, i certificati di assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la scuola, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio direttivo.

Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina, il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della scuola normale.

A coloro, che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prova manifesta del loro profitto con altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Dipendentemente dalla diligenza e dal profitto mostrati nei singoli studi e dagli esami superati, e tenuto conto delle norme e condizioni generali che il Consiglio direttivo all'uopo stabilirà, il direttore della scuola, sul parere favorevole del Consiglio direttivo, potrà proporre al Ministero che un alunno convittore a pagamento divenga a posto gratuito, ed un alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio o viceversa.

Art. 14.

Le iscrizioni per il concorso ai posti della prima categoria sono aperte presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università che hanno le Facoltà di lettere e di scienze.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università, ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale, e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatorî nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di Istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Per concorso al primo anno di studi preparatori per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;
2° in una traduzione dal latino;
3° in una traduzione dal greco;
4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:
1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;
2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;
3° in quesiti di storia e geografia;
4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatorî per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatorî, o del primo anno normalistico le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso a secondo anno di studi preparatorî, fra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I termini per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

Direzione generale delle Antichità e Belle arti

CONCORSO al posto di ispettore nel R. Museo archeologico di Firenze.

IL MINISTRO

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 386 e il regolamento 1° agosto 1907, n. 608, nonchè l'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Veduto il decreto Ministeriale in data 28 maggio 1910 con cui fu bandito il concorso ad un posto di ispettore nel R. Museo archeologico di Firenze;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli e con esame ad un secondo posto di ispettore con lo stipendio di L. 2500, nel ruolo organico del personale per le antichità e le Belle arti, il R. Museo archeologico di Firenze.

Coloro che aspirano al suddetto posto dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità a Belle arti in Roma, piazza Venezia, n. 11) non più tardi del giorno 30 settembre 1910, la domanda in carta da bollo da L. 1.22 contenente il nome, cognome e il domicilio del concorrente.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di anni diciotto;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta morale;

e) certificato medico di sana costituzione fisica

f) diploma di laurea in lettere;

g) elenco, in carta libera, dei titoli che vengono presentati al concorso.

I documenti *a) c) d) e)* dovranno essere di data non anteriore al 1° luglio 1910.

I concorrenti che già fossero al servizio dello Stato sono esenti dalla presentazione dei documenti *a) b) c) d)*.

I titoli potranno essere così raggruppati:

1° accademici e scolastici. (Oltre la laurea in Belle lettere, i concorrenti potranno produrre tutti gli altri titoli accademici e scolastici che certificano dei loro studi);

2° scientifici. (Pubblicazioni);

3° amministrativi. (I concorrenti i quali abbiano servito in pubbliche Amministrazioni indicheranno in modo sommario le mansioni che hanno adempiute. Coloro che presso Amministrazioni pubbliche o anche presso privati avessero avuto incarichi attinenti allo studio e allo sviluppo delle discipline archeologiche avranno cura di specificare l'indole, l'opera, la durata e i risultati del lavoro.

Gli esami consistono in un esperimento scritto e due orali, giusta gli uniti programmi, e si terranno in Roma, nei giorni che verranno designati dalla Commissione esaminatrice.

I vincitori, per conseguire la nomina, dovranno rinunciare a qualunque altro ufficio (art. 72 della legge 27 giugno 1907 sopra citata).

Si riportano gli articoli di legge e di regolamento relativi al concorso a posti d'ispettore.

Roma, 28 luglio 1910.

Il ministro
CREDARO.

PROGRAMMA DI ESAME

Esperimento scritto (durata massima sei ore).

Svolgimento di un tema di archeologia (storia dell'arte classica,

epigrafia antica, geografia o topografia antica) con speciale riguardo alle collezioni contenute nel Museo cui il concorrente aspira.

ESPERIMENTI ORALI

A. (durata massima quaranta minuti).

Le stesse materie dell'esperimento scritto.

L'esperimento sarà accompagnato da prove pratiche su fotografie e altre produzioni di monumenti e di opere dell'antichità classica.

B. (durata massima trenta minuti).

Argomenti tecnici relativi alla conservazione dei monumenti archeologici, alla esecuzione ed illustrazione di uno scavo, alla classificazione ed ordinamento di oggetti di un Museo. Restauri in materia archeologica. Cenno sui più comuni processi di riproduzione. Esami di pezzi antichi e moderni (pezzi fusi e pezzi coniati). Patine di marmi, di bronzi, di monete. Incisione, pulitura e ritocchi delle pietre incise.

L'esperimento sarà accompagnato da una prova pratica diretta.

(Dalla legge 27 giugno 1907, n. 386).

Art. 33.

Gli ispettori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Saranno di volta in volta indicati i titoli necessari per essere ammessi al concorso e al programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni di archeologia e storia dell'arte.

A parità di merito sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle RR. scuole di archeologia e di storia dell'arte medioevale e moderna.

Al concorso a ispettore negli scavi e nei musei archeologici non non sono ammessi che i laureati in lettere.

(Dal R. decreto 1° agosto 1908, n. 603).

Art. 2.

Ove i concorsi sieno indetti anche con esame, le materie di esame sono specificate, salvo ciò che dispone l'art. 9 dell'avviso di concorso.

Esse si riferiscono all'indole speciale dell'Istituto per il quale si fa il concorso.

Art. 3.

In ciascun giorno stabilito per le prove scritte, la Commissione riunita formula il tema sulle materie di programmi da svolgersi nel giorno stesso.

Art. 4.

Non è permesso ai concorrenti consultare diari o scritti, ancorchè non attinenti al tema, nè di comunicare fra loro e con persone estranee.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari; a tale scopo uno dei commissari deve restare costantemente nella sala degli esami.

Art. 5.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od oltro contrassegno scrive il suo nome nel foglio che chiude entro una busta datagli dalla Commissione; e insieme al tema la consegna al segretario della Commissione stessa, il quale ripone il tema e la busta entro altra di maggior formato che chiude e suggella apponendovi la firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Il commissario presente controfirma.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e firmati da lui, da uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

Quando la Commissione apre la busta, per la lettura del tema, appone su questa e sulla busta contenente il nome del candidato, un identico numero progressivo.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e classificati.

Art. 6.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sei decimi dei punti in ciascuna delle prove scritte.

Art. 7.

I concorrenti sono classificati secondo la graduatoria stabilita dalla Commissione esaminatrice.

A parità di merito ha la preferenza quel candidato che abbia prestato servizio utile nell'ordine della sua durata in una Amministrazione dello Stato.

R. conservatorio di S. Pietro in Colle di Val D'Elsa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso al posto di insegnante di matematiche e scienze fisico-naturali nelle scuole complementari annesse a questo R. conservatorio alle seguenti condizioni:

Lo stipendio annuo sarà di L. 600 oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

L'insegnante che verrà nominata dovrà prestare l'opera sua come istitutrice secondo i turni stabiliti dalla direzione dell'Istituto.

Entro un mese dal giorno della inserzione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, le concorrenti dovranno presentare alla presidenza del conservatorio domanda in carta da L. 1.20 corredata dei seguenti titoli e documenti:

1. Attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° e non oltrepassato il 35° anno di età al giorno della chiusura del concorso.

2. Certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira.

3. Fede penale in data non anteriore a 3 mesi prima della chiusura del concorso.

4. Certificato di moralità rilasciato da non più di 3 mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale.

5. Certificato di cittadinanza italiana.

6. Laurea universitaria o diploma che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso o certificato di cui all'art. 2, comma 1°, della legge 8 aprile 1906, n. 141.

7. Certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o diploma.

8. Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti o della carriera didattica percorsa.

9. Elenco in carta libera di tutti i documenti che si producono.

10. Ritratto fotografico della concorrente, con la firma autografa di lei, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4 la concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune ove abitava precedentemente.

È sufficiente per l'ammissione al concorso il titolo di abilitazione corrispondente ad una delle due discipline da insegnare; ma sarà data la preferenza a coloro che giustificheranno di essere abilitate all'insegnamento di ambedue le materie comprese nel gruppo.

Ai documenti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel loro interesse e le

loro pubblicazioni: sono escluse le opere manoscritte e le bozze di stampa.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

La insegnante sarà nominata dalla Commissione amministrativa dell'Istituto con le norme stabilite dal regolamento in vigore presso l'Istituto stesso per i concorsi ai posti d'insegnante, e la deliberazione relativa sarà soggetta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale.

L'insegnante prescelta dovrà assumere l'ufficio entro 15 giorni dalla partecipazione della sua nomina, salvo a concedere una breve proroga quando speciali e provate circostanze lo esigano, altrimenti si intenderà decaduta dal posto conferitole.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole servizio durante il quale potrà essere pronunziato licenziamento per inettitudine, per negligenza e per accertata insufficienza fisica.

Dal R. conservatorio di San Pietro.

Il presidente.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La notizia della candidatura di notabili cretesi al Parlamento ellenico non ha ricevuto conferma. Anzi il *Piccolo* di Trieste narra che Venizelos, intervistato durante il viaggio da Trieste a Venezia, ha detto:

Non temo che l'ordine venga turbato a Creta. Spero particolarmente che i cretesi non persisteranno per l'invio di un deputato all'assemblea greca convocata per settembre ad Atene.

Del resto il Governo cretese, per osservare sempre più i desiderî delle potenze, farà il possibile per impedirlo.

Dello stesso Venizelos la *Neue Freie Presse* di Vienna, pubblica una intervista, di cui la parte essenziale è la seguente:

Venizelos ha ricordato la Nota inviata a Creta dal Sultano nel 1903 e nella quale egli dichiaravasi disposto a studiare la questione della annessione dell'isola alla Grecia.

Ha dichiarato inoltre che l'ordine regna ora a Creta, ed ha soggiunto che i cretesi essendosi piegati al volere del Sultano attendono l'avvenire con fiducia. Ha fatto infine rilevare che la riunione di Creta alla Grecia è l'unica soluzione possibile della questione cretese.

***

Gli eccessi che hanno commesso le truppe turche in Macedonia, procedendo al disarmo di quelle popolazioni, hanno già dato luogo alle proteste ed ai noti incidenti serbo-bulgari. Ora è la Grecia che alla sua volta, denuncia nuove barbarie turche al mondo civile e protesta, facendo ieri pubblicare dalla ufficiosa *Agenzia di Atene* la seguente nota:

Informazioni, attinte a fonte sicura, dicono essere divenute intollerabili le persecuzioni sofferte negli ultimi tempi dalle popolazioni greche della Macedonia, dell'Epiro e della Tracia.

Parecchi contadini greci del villaggio di Morassia, nel distretto di Adrianopoli, per il semplice e ingiustificato sospetto di aver partecipato all'assassinio di un musulmano, sono stati tratti in arresto, trasportati ad Adrianopoli e sottoposti nella prigione a varie torture.

Uno di essi, certo Angelakis, pel solo fatto di aver suscitato i sospetti della vedova dell'assassinato, è stato torturato in modo particolarmente atroce: gli sono state perfino strappate le unghie.

Si cita il nome di un sergente di gendarmeria, un tale Ahmed, le cui crudeltà verso i contadini del suddetto distretto sono superiori a qualsiasi descrizione.

I consoli delle potenze ad Adrianopoli hanno segnalato questi fatti alle rispettive Legazioni a Costantinopoli.

D'altra parte, nel distretto macedone di Serres, la situazione è tesissima in seguito ai molteplici incidenti ai quali dà luogo il disarmo della popolazione.

Alcuni contadini greci trovati nei campi presso il villaggio di Mitritsi, sono stati attaccati all'improvviso e due di essi sono stati uccisi e tre feriti.

Le autorità hanno voluto vedere in questo misfatto l'azione di una banda greca e, invece di ricercare i colpevoli, hanno trovato nel fatto il pretesto di raddoppiare i loro rigori nell'attuazione dell'opera di disarmo.

Nel comune di Sourpi Migriti esse hanno imposto ai contadini di portare almeno trecento fucili, numero al quale valutavano i fucili che dovevano possedere gli abitanti ed hanno applicato ogni sorta di maltrattamenti, giungendo a raccogliere appena una cinquantina di fucili.

Le autorità ottomane adoperano la stessa tattica nei villaggi bulgari e parecchi contadini tanto greci quanto bulgari soccombono ai maltrattamenti loro inflitti. La disperazione dei contadini è al colmo.

Nel distretto di Niaoustaye, vilayet di Salonicco, distaccamenti militari si sono abbandonati a tali eccessi durante le operazioni per il disarmo, che una numerosa delegazione di notabili greci si è recata a Salonicco a protestare presso il valì il quale ha evitato di dare qualsiasi risposta.

In generale la situazione dei contadini greci in Macedonia è divenuta intollerabile e di fronte alle persecuzioni che colpiscono indistintamente tutti i cristiani, le nazionalità, che fino a poco tempo fa erano divise da tanti odii, tendono a riavvicinarsi per far fronte al comune pericolo.

Il disarmo può essere una misura amministrativa, ma è inammissibile che dia luogo a tali eccessi i quali ricordano le peggiori pagine della dominazione mussulmana e minacciano di mettere letteralmente a fuoco e a sangue i vilayets europei.

***

Dal giorno della proclamazione della costituzione in Persia, avvenne uno strano fenomeno fra i capi delle più potenti tribù che avevano cooperato alla detronizzazione dello Scià Mohammed Alì ed alla instaurazione del Parlamento. Ciascuno di quei capi pretende di essere il campione e il tutore delle nuove libertà costituzionali e perciò vuole imporre la propria volontà agli altri per far trionfare i propri interessi e quelli della propria clientela.

Questo il motivo dei continui conflitti sanguinosi, dell'ultimo dei quali ieri abbiamo dato notizia in altra parte del giornale.

Il Governo pare che sia riuscito vittorioso.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. AA. RR. le Duchesse di Genova, Isabella ed Elisabetta, inferme a Stresa e ad Agliè, proseguono nel miglioramento, come con piacere rileviamo dagli odierni bollettini sanitarî.

S. A. R. la Duchessa di Genova madre fu ieri lietissima di rivedere S. A. R. la Duchessa Elena, appena tornata dal suo viaggio.

S. E. Luzzatti. — Il presidente del Consiglio, Luzzatti, giunse ieri mattina a Torino, ricevuto alla stazione dagli onorevoli Daneo, Ferrero di Cambiano e Nuvoloni, dall'assessore Tacconis, in rappresentanza del sindaco assente da Torino, dal prefetto, dal questore dal colonnello dei carabinieri e altre autorità.

S. E. Luzzatti, dopo essersi trattenuto coi presenti alcuni minuti, si recò all'Hôtel Suisse, dove prese alloggio.

Roma a Cavour. — Per domani, ricorrenza del primo centenario della nascita di Camillo Cavour, il municipio di Roma ha disposto le seguenti manifestazioni in omaggio alla memoria di quel Grande:

« La Giunta comunale deporrà, alle ore 10, una corona d'alloro sul busto marmoreo di Camillo Cavour nell'aula consigliare. I palazzi capitolini saranno illuminati insieme alla torre.

« Sulla torre del Palazzo senatorio sarà issata la bandiera nazionale e sulla loggia la bandiera capitolina; le bandiere nazionale e municipale saranno esposte in tutti gli edifici comunali, che la sera saranno illuminati.

« Il guardaportone del Palazzo dei conservatori indosserà la livrea di gala; i corpi dei vigili e delle guardie municipali vestiranno l'alta tenuta.

« Saranno illuminati con girandoles il corso Umberto I, il corso Vittorio Emanuele, via Nazionale e piazza Colonna; quivi suonerà dalle 21 alle 23 la banda municipale. In piazza Cavour suonerà la banda degli allievi carabinieri.

« Gli uffici capitolini avranno orario festivo ».

*** Il comm. Nathan, sindaco di Roma, è partito ieri sera per Torino, dove rappresenterà in forma ufficiale la capitale italiana alle feste in onore del Grande che, nel Parlamento, a Torino, proclamava Roma capitale d'Italia.

S. E. Tedesco. — Iermattina, ad Avellino, S. E. Tedesco, ministro del tesoro, rieletto presidente del Consiglio provinciale, dopo avere ringraziato l'assemblea per la confermatagli fiducia, ricordò con vive espressioni di cordoglio il terremoto del 7 giugno ed inneggiò alla affettuosa alacrità del Sovrano e del ministro dei lavori pubblici la cui presenza valse a confortare la popolazione irpina desolata dal flagello.

Su analoga unanime deliberazione il presidente on. Tedesco trasmise il seguente telegramma a S. M. il Re:

« *A S. E. generale Brusati, primo aiutante di S. M. il Re « Racconigi* ».

« Il Consiglio provinciale di Avellino si onora di rassegnare la sua profonda devozione e imperitura gratitudine a S. M. il Re, primo a portare alle popolazioni irpine flagellate dalla sventura l'alta parola consolatrice.

« Prego di presentare al Nostro Augusto Sovrano i miei personali reverenti omaggi.

« Presidente: *Tedesco* ».

Un altro telegramma venne spedito a S. E. il ministro dei lavori pubblici, Sacchi.

Alle ore 13.20 S. E. partì da Avellino salutato da una entusiastica dimostrazione da parte della popolazione.

Giunto a Roma nella serata, proseguì per Torino.

S. E. Leonardi-Cattolica in Liguria. — Iermattina S. E. il ministro della marina, accompagnato dalle autorità militari del dipartimento visitò il costruendo nuovo forte della Palmaria e si recò poscia al nuovo balipedio, anche esso costruendo, detto della Castagna.

S. E. il ministro si diresse poscia al porto mercantile dove venne ricevuto dal sindaco e dagli assessori Sapelli e Formentini e dal presidente della Camera di commercio Giacopini.

Il ministro ricevette nel pomeriggio le rappresentanze delle maestranze dell'arsenale e delle organizzazioni degli operai dipendenti dallo Stato.

Consigli provinciali. — Ieri ebbe luogo nei Consigli provinciali del Regno l'apertura della sessione ordinaria e l'elezione dei presidenti. Numerosi telegrammi vennero inviati a S. E. il presidente del Consiglio Luzzatti.

Nei discorsi inaugurali venne commemorata la grande figura di Camillo Cavour.

A Pavia, venne eletto presidente S. E. Bergamasco, sottosegretario di Stato per la marina, che con felici parole ricordò l'anniversario, ieri ricorrente, della morte di Benedetto Cairoli e la santa memoria della eroica famiglia, che dette all'Italia il più fulgido esempio di amor patrio e di sacrificio.

Rievocò pure la grande figura di Camillo Cavour, proponendo che la Provincia partecipi alla solenne commemorazione del 10 corrente, nella patriottica Torino.

Il Consiglio inviò telegrammi a Donna Elena Cairoli, al Comitato per la commemorazione di Groppello-Cairoli e alla città di Torino.

Consiglio provinciale di Roma. — Ieri, alle 15.30, si è riunito in seduta pubblica sotto la presidenza del consigliere anziano cav. Piccioni, il Consiglio provinciale di Roma. Per il prefetto assisteva il comm. Errante.

Dopo una degna e sentita commemorazione del compianto on. Pilade Mazza, il consigliere Calisse propose che nelle imminenti onoranze a Camillo Cavour in Torino la provincia di Roma sia largamente rappresentata.

La proposta venne alla unanimità, e tra applausi, approvata.

Il Consiglio procedette alla costituzione dell'ufficio di presidenza.

Il risultato fu il seguente: Comm. on. Tittoni Tommaso, presidente; avv. Ernesto Orrei, vice presidente; avv. Paris, segretario; cav. P. Baccelli, vice segretario.

Il Consiglio poscia passò alla nomina del presidente della Deputazione provinciale e risultò eletto l'on. sen. Cencelli.

La nomina venne accolta da vivi applausi.

A membri effettivi della Deputazione provinciale vennero eletti: Di Mattia Enrico — Grappelli Giov. Battista — Mauri Mauro — Morelli Pio — Neuschüler Alfonso — Orzi Cesare — Passerini Gaetano — Sindici Stanislao — Vesci Filiberto — Vitali Lorenzo.

A membri supplenti della Deputazione provinciale furono eletti: D'Alessandro Francesco — Guglielmi Benedetto — Lante Pietro — Rem-Picci Giacomo.

Il Consiglio quindi convalidò il consigliere Marafini e prese atto di alcune proteste contro la elezione di vari consiglieri provinciali.

L'attuale sessione venne rinviata a dicembre.

La seduta fu tolta alle 17.45.

Italiani all'estero. — La colonia italiana a Monaco di Baviera ha presentato ieri una ricca pergamena artisticamente miniata da un artista italiano al marchese Guasco di Bisio che è stato per due anni ministro d'Italia in Baviera.

Il marchese Guasco di Bisio, la marchesa e la figlia lasciano vivo desiderio di loro a Monaco, ove hanno ricevuto grandi dimostrazioni di stima e di affetto dalla Corte e da ogni ceto di persone.

Festa patriottica. — Ricorrendo ieri la memoranda data dell'anniversario della cacciata degli austriaci da Bologna, la città era imbandierata.

Il corteo composto di reduci delle patrie battaglie, di Società militari, di mutuo soccorso ed operaie, con alla testa la banda cittadina, che suonava inni patriottici, si recò a deporre una corona di fiori al monumento dei caduti l'8 agosto, ove era stata deposta un'altra bellissima corona del Municipio.

Quindi per onorare la memoria del conte di Cavour, di cui ricorre domani il centenario della nascita, il corteo si recò dinanzi al monumento a Cavour, nella piazza che porta il suo nome, dove depose un'altra corona di fiori.

In entrambi i luoghi pronunciò brevi parole di occasione il presidente del circolo monarchico « Enrico Panzacchi ».

Alle 11 il corteo si sciolse.

Movimento commerciale. — Il 7 corrente a Genova furono caricati 170 carri, di cui 50 di carbone pel commercio e 120 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 380; a Livorno 240; e a Spezia 100.

È a notarsi che il giorno era festivo.

Marina mercantile. — Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, è giunto a New York. — L'*Indiana*, della stessa Società, ha proseguito da Barcellona per Buenos Aires. — L'*Argentina*, della Veloce, ha proseguito da Santos per Buenos Aires. — Il *Bologna*, della Società Italia, è giunto a Buenos Aires. — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Las Palmas per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 8. — I giornali dicono che secondo un telegramma dal Senegal, diretto ad un commerciante da Bordeaux il 22 luglio, un villaggio del circolo di Djennee Tounonna fu completamente incendiato dal fulmine. Ventisette abitanti rimasero uccisi e diciotto feriti.

SAN SEBASTIANO, 8. — Il governatore della provincia di Guipuzcoa ha ricevuto le felicitazioni del Governo per aver evitato i disordini a San Sebastiano.

I Comitati di Navarra, di Biscaglia, di Alava e di Guipuzcoa hanno deciso di continuare la loro opera di propaganda. Tutte le donne sono state invitate a concorrere alla difesa del cattolicismo.

Sono stati inoltre dati consigli per l'organizzazione di una dimostrazione contro il Governo.

I deputati ed i senatori delle quattro provincie suddette si sono riuniti ed hanno deciso di chiedere che siano rimesse in libertà tutte le persone arrestate sabato sera a San Sebastiano e che venga riaperto il Circolo Basco.

I deputati ed i senatori inoltre hanno stabilito di presentare interrogazioni al Governo alla riapertura della Camera per protestare contro gli atti arbitrari commessi a San Sebastiano.

Il Comitato organizzatore della dimostrazione cattolica sarà tradotto dinnanzi al tribunale. La calma continua a regnare in tutta la regione.

MADRID, 9. — L'ambasciatore presso il Vaticano, De Ojeda, arriverà questa notte per conferire col ministro degli esteri. Il nunzio è atteso a Zarlan domani, mercoledì. Si crede che i negoziati fra la Spagna e il Vaticano continueranno.

Tutti i capi carlisti si sono riuniti a San Sebastiano. Si annette grande importanza a questa riunione.

COPENAGHEN, 9. — Ieri si è inaugurato il Congresso internazionale di pubblica assistenza e di beneficenza privata.

La solenne seduta inaugurale ebbe luogo alle 11 ant.; il Congresso comincia i suoi lavori alle 2.30 del pomeriggio trattando intorno al seguente tema: « Le cure agli ammalati nella campagna ». Stasera avrà luogo un ricevimento al palazzo di città.

Domani alle ore 10 il Congresso discuterà intorno al tema: « Assistenza agli stranieri; studio pratico delle basi per gli accordi internazionali ». La discussione continuerà nella seduta pom. Alla sera avrà luogo un banchetto.

Giovedì i congressisti visiteranno le istituzioni cittadine dell'assistenza pubblica e privata; la sera interverranno ad una riunione che avrà luogo al Tivoli.

Venerdì alle 10 il Congresso tratterà del tema: « La funzione della donna nell'assistenza ». Nel pomeriggio discuterà intorno al tema: « Assistenza da darsi alle vedove e agli orfani ». Alla sera avrà luogo un ricevimento.

Sabato avrà luogo al mattino la seduta solenne di chiusura del Congresso. Nel pomeriggio i congressisti prenderanno parte ad una escursione.

Sono giunti numerosissimi delegati, fra i quali l'ex presidente della Repubblica francese Loubet.

La delegazione ufficiale italiana è al completo. Ne fanno parte il ministro d'Italia comm. Berti, il consigliere di Stato comm. Peano, che rappresenta anche il comune di Roma, il prof. Brondi dell'Università di Torino e il comm. Philipson.

Si calcola che interverranno al Congresso circa seicento delegazioni.

COSTANTINOPOLI, 9. — Il Gran Visir partirà domani per Vienna, passando per la Rumania.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

8 agosto 1910

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	755 82.
Umidità relativa a mezzodì	27.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 28 5.
	minimo 15.4.
Pioggia	—

8 agosto 1910.

In Europa: pressione massima di 765 sulla Lapponia, minima di 748 sul Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito di 1 mm. sulle isole e sull'Italia inferiore, aumentato di quasi 1 mm. altrove: temperatura aumentata in Emilia, Lazio e Sicilia, alquanto diminuita altrove; pioggie con qualche temporale nel Veneto e nel versante dell'alto e medio Adriatico; venti forti intorno a levante.

Barometro: sull'Italia superiore intorno a 761, sull'Italia inferiore ed isole intorno a 760, al nord-Sardegna a 759.

Probabilità: cielo vario con qualche temporale sull'Italia superiore, sereno altrove; mare Tirreno mosso od alquanto agitato; venti meridionali qua e là forti.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 agosto 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	23 8	17 2
Genova	sereno	calmo	25 2	19 1
Spezia	sereno	calmo	26 6	15 5
Cuneo	1/2 coperto	—	25 5	15 9
Torino	3/4 coperto	—	22 2	15 4
Alessandria	sereno	—	28 0	13 1
Novara	1/2 coperto	—	27 0	14 8
Domodossola	1/4 coperto	—	25 3	10 6
Pavia	sereno	—	27 4	13 2
Milano	1/4 coperto	—	28 7	15 5
Como	1/2 coperto	—	25 5	18 0
Sondrio	sereno	—	25 9	12 9
Bergamo	sereno	—	32 0	14 0
Brescia	sereno	—	25 4	15 4
Cremona	1/4 coperto	—	26 6	14 5
Mantova	sereno	—	26 4	14 6
Verona	sereno	—	24 5	13 8
Belluno	sereno	—	14 6	8 8
Udine	sereno	—	22 7	12 7
Treviso	sereno	—	20 2	12 9
Venezia	1/4 coperto	calmo	21 5	16 0
Padova	sereno	—	21 6	13 4
Rovigo	1/4 coperto	—	28 0	14 0
Piacenza	sereno	—	24 3	13 9
Parma	sereno	—	24 0	15 3
Reggio Emilia	sereno	—	28 0	13 2
Modena	sereno	—	24 6	13 3
Ferrara	sereno	—	25 6	12 3
Bologna	sereno	—	25 2	17 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	26 2	16 0
Pesaro	sereno	mosso	26 3	14 2
Ancona	1/4 coperto	mosso	26 8	15 8
Urbino	sereno	—	25 0	11 2
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	24 5	14 0
Camerino	sereno	—	25 0	12 0
Lucca	sereno	—	25 2	13 4
Pisa	sereno	—	25 6	11 0
Livorno	sereno	calmo	25 0	15 5
Firenze	sereno	—	27 7	13 2
Arezzo	sereno	—	27 4	12 2
Siena	sereno	—	25 0	14 9
Grosseto	sereno	—	27 2	14 5
Roma	sereno	—	26 9	15 4
Teramo	sereno	—	?	13 8
Chieti	sereno	—	25 0	15 0
Aquila	sereno	—	24 7	13 1
Agnone	sereno	—	22 9	11 3
Foggia	sereno	—	32 0	19 1
Bari	1/2 coperto	calmo	26 0	18 6
Lecce	1/2 coperto	—	28 0	20 0
Caserta	sereno	—	27 4	15 4
Napoli	sereno	calmo	24 3	17 5
Benevento	sereno	—	26 4	13 8
Avellino	sereno	—	24 0	10 2
Caggiano	sereno	—	23 2	12 2
Potenza	1/4 coperto	—	23 0	12 8
Cosenza	sereno	—	28 8	16 0
Tiriolo	sereno	—	24 6	12 9
Reggio Calabria	—	—	—	17 0
Trapani	sereno	legg. mosso	26 1	12 2
Palermo	sereno	calmo	27 0	14 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 8	19 6
Caltanissetta	sereno	—	29 3	18 2
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	27 0	21 0
Catania	sereno	legg. mosso	27 2	17 7
Siracusa	sereno	calmo	29 1	17 4
Cagliari	sereno	mosso	28 4	14 3
Sassari	3/4 coperto	—	22 0	15 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*